

## XLIII.

## TORNATA DEL 25 GIUGNO 1891

## Presidenza del Presidente FARINI.

**Sommario.** — *Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge: Modificazioni all'obbligo del servizio militare stabilito dalla legge sul reclutamento del regio esercito; Modificazioni ad alcuni articoli della legge sul reclutamento del regio esercito relativi alle rafferme con premio; Autorizzazione della spesa di L. 8,600,000 da iscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1891-92; Contingente per la leva di mare sui nati nel 1871; Autorizzazione a cinque provincie e a 268 comuni di eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'esercizio 1891, la media del triennio 1884-86 ed ai comuni di Portofino, Moncestino e Gabiano l'autorizzazione continuativa per rimborso di mutui alla Cassa dei depositi e prestiti; Convenzione di Bruxelles del 5 luglio 1890 costitutiva di una Unione per la traduzione e pubblicazione delle tariffe doganali; Bilancio del secondo periodo di esercizio del Comitato internazionale dei pesi e misure a Parigi — Discussione del progetto di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1891-92 — Osservazioni del senatore Tolomei e risposta del ministro della guerra — Parla sul capitolo 41 il senatore Finali, cui risponde il ministro — Approvazione di tutti i capitoli del bilancio — Discussione del progetto di legge: Provvedimenti per il contrabbando e le guardie di finanza — Domanda di schiarimenti del senatore Gadda sull'art. 8 che gli vengono dati dal ministro delle finanze e dal senatore Bardesono, relatore — Approvazione di tutti gli articoli del progetto e delle relative tabelle — Discussione del disegno di legge: Autorizzazione al Governo del Re di provvedere con regolamento alla conservazione della laguna veneta; intorno al quale progetto l'Ufficio centrale propone un ordine del giorno per invitare il Governo a presentare nel più breve tempo possibile un disegno di legge per la conservazione della laguna veneta — Prendono parte alla discussione i senatori Finali, Deodati, il ministro dei lavori pubblici ed il senatore Pierantoni, relatore, e Parenzo — Approvazione dell'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale ed accettato dal Governo — Rinvio, senza osservazioni, alla votazione a scrutinio segreto dell'articolo unico del progetto di legge: Esecuzione dell'atto generale della conferenza di Bruxelles, relativa all'abolizione della schiavitù; ed approvazione di tutti i capitoli, delle tabelle e relativi, articoli del disegno di legge posto successivamente in discussione: Stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1891-92 — Presentazione di tre progetti di legge — Risultato della votazione a scrutinio segreto fatta in principio di seduta.*

La seduta è aperta alle ore 2 25 pom.

Sono presenti i ministri delle finanze, della guerra, dei lavori pubblici, della marina, e i sottosegretari di Stato pei ministeri di grazia, giustizia e culti, e del Tesoro.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

**Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Modificazioni all'obbligo del servizio militare stabilito dalla legge sul reclutamento del regio esercito;

Modificazioni ad alcuni articoli della legge sul reclutamento del regio esercito relativi alle rafferme con premio;

Autorizzazione della spesa di L. 8,600,000 da iscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1891-92;

Contingente per la leva di mare sui nati nel 1871;

Autorizzazione a 5 provincie e a 268 comuni di eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'esercizio 1891, la media del triennio 1884-86 ed ai comuni di Portofino, Moncestino e Gabiano l'autorizzazione continuativa per rimborso di mutui alla Cassa dei depositi e prestiti;

Convenzione di Bruxelles del 5 luglio 1890 costitutiva di una Unione per la traduzione e pubblicazione delle tariffe doganali;

Bilancio del secondo periodo di esercizio del Comitato internazionale dei pesi e misure a Parigi.

Si procede all'appello nominale.

(Il senatore, *segretario*, VERGA C. fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte.

**Discussione del progetto di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1891-92 (N. 80).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Stato di previ-

sione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1891-92 ».

Prego il signor senatore segretario Colonna D'Avella di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, COLONNA D'AVELLA legge:

**Articolo unico.**

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892, in conformità, dello stato di previsione annesso alla presente legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il signor senatore Tolomei.

Senatore TOLOMEI. Io prego l'onor. ministro della guerra a voler esser meco indulgente se inesperto in cose militari oso prendere la parola in occasione della discussione generale del suo bilancio. Ma di fronte a nuovi fenomeni sociali che obbligano il diritto pubblico a piegare a certi principî, io credo doveroso utilizzare tutte le forze morali per prevenire gli avvenimenti.

Dopo l'obbligatorietà del servizio militare io credo che un nuovo importante mandato sia riservato all'ufficialità del nostro esercito.

Tutta la nazione passa per così dire per le mani dell'ufficialità. Operai del pensiero e della mano, ricchi e poveri, letterati e analfabeti subiscono durante un periodo della loro vita, l'influenza di un tenente o di un capitano, e nessuno meglio di questi ufficiali può esercitare tale benefica influenza sulla gioventù italiana, indirizzandola nella nobile via del progresso.

Per ottenere questo scopo, occorre anzitutto che l'onorevole ministro della guerra ne riconosca l'opportunità, ed allora l'ufficiale non si limiterà a fare dei suoi uomini dei buoni soldati, ma studiandone il carattere, accaparrandone l'affetto, trarrà maggiore profitto per la sua educazione morale. E però io prego l'onorevole ministro della guerra a voler tenere in qualche conto questa mia proposta, la quale sembrerà una utopia, ma è una utopia che accarezza la mente ed il cuore; ad ogni modo

credo che valga la pena di essere studiata, perchè non è soltanto l'educazione fisica ma è l'educazione morale del soldato che noi dobbiamo curare e perchè noi dobbiamo valerci dell'esercito non soltanto come mezzo di repressione, ma come mezzo di governo e di stabilità.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLOUX, *ministro della guerra*. L'onorevole senatore Tolomei ha toccato un tasto, certo molto delicato, ma molto opportuno.

Posso dichiarare che, secondo me, gli ufficiali dell'esercito non solo hanno sempre in mira il loro mandato di formare dei buoni soldati, ma non perdono di vista anche quella di formare dei buoni cittadini.

Questo credo che sia una delle principali missioni dei nostri ufficiali e dei nostri quadri in genere.

Anzi, è per questo motivo che, si è sempre detto che l'esercito era una scuola nazionale, ed i risultati sono tali sinora che veramente si può sperare che anche per l'avvenire potrà essere lo stesso. E quindi la raccomandazione dell'onorevole senatore Tolomei si riduce insomma a cercare che i quadri dei nostri ufficiali siano buoni più che sia possibile, perchè quando tutti avranno questa qualità, evidentemente lo scopo a cui devono tendere si potrà sperare che sia raggiunto. Ora io credo che la nostra ufficialità è in questo momento composta certamente bene.

Ci sarà forse qualche rara eccezione, qualcheduno che non adempie con molto zelo al suo dovere, come accade in tutto, ma lo spirito generale dei nostri ufficiali è eccellente; io ne ho la piena fiducia.

In quanto poi al reclutamento di questi uffi-

ziali, che si collega molto con quello che ha detto il preopinante, posso assicurare che è mia intenzione di curarlo al massimo grado.

Noi abbiamo in questo momento per reclutare i nostri ufficiali parecchi mezzi. L'onorevole Tolomei avrà sentito certamente che c'è all'ordine del giorno una questione relativa al reclutamento di questi ufficiali, sia per l'esercito permanente, sia per quelli di complemento. Questi ultimi sono meno responsabili della solida educazione delle truppe, non avendo da servire lungamente in tempo di pace; ma però sono un'elemento sul quale si deve fare molto assegnamento in guerra.

Posso assicurare all'onorevole senatore Tolomei che tanto per gli ufficiali che servono permanentemente in tempo di pace, ed hanno essenzialmente una missione educatrice, quanto per quelli che servono più specialmente in tempo di guerra come ufficiali di complemento od altro, porterò il mio studio per far sì che siano sempre un elemento prezioso come ritengo che sia oggi.

Senatore TOLOMEI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TOLOMEI. Ringrazio l'onorevole ministro e sono sicuro che in ogni occasione i nostri ufficiali sapranno corrispondere alla fiducia della nazione, poichè essi appartengono a quell'organizzazione che raccoglie tanti cittadini in un pensiero comune, nel pensiero della difesa della patria, organizzazione alla quale non si può contrapporre altra così potente, valorosa e intelligente come il nostro esercito.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando la parola dichiaro chiusa la discussione generale, e si passa a quella dei capitoli, con l'avvertenza che s'intenderanno approvati quelli sui quali non verrà chiesto di parlare.

## TITOLO I.

## Spesa ordinaria

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

## Spese generali.

1	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse) . . . . .	1,847,900 »
2	Ministero - Spese d'ufficio . . . . .	100,000 »
3	Spese per dispacci telegrafici governativi (Spesa d'ordine) . . . . .	21,000 »
4	Spese postali (Spesa d'ordine) . . . . .	14,000 »
5	Spese di stampa e provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria . . . . .	60,000 »
6	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria) . . . . .	<i>per memoria</i>
7	Sussidi . . . . .	120,000 »
8	Spese casuali . . . . .	102,000 »
		<hr/>
		2,264,900 »

## Spese per l'esercito.

9	Stati maggiori e ispettorati . . . . .	4,590,600 »
10	Corpi di fanteria . . . . .	48,949,200 »
11	Corpi di cavalleria . . . . .	9,223,450 »
12	Armi di artiglieria e genio . . . . .	16,538,320 »
13	Carabinieri reali . . . . .	21,599,000 »
14	Corpo veterani ed invalidi . . . . .	416,100 »
15	Corpo e servizio sanitario . . . . .	2,034,250 »
		<hr/>
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	103,350,920 »

LEGISLATURA XVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1891

	<i>Riporto</i> . . . . .	103,350,920 »
16	Corpo del commissariato, compagnie di sussistenza e personali contabili pei servizi amministrativi . . . . .	2,977,570 »
17	Scuole militari pel reclutamento degli ufficiali e sottufficiali . . . . .	3,140,400 »
18	Quota spesa mantenimento degli allievi delle scuole militari corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario (Spesa d'ordine)	1,803,900 »
19	Scuole militari complementari . . . . .	857,500 »
20	Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena . . . . .	924,100 »
21	Personale dell'istituto geografico militare . . . . .	385,900 »
22	Personale tecnico e contabile dell'artiglieria e genio . . . . .	2,260,100 »
23	Personale della giustizia militare . . . . .	487,800 »
24	Assegni agli ufficiali in aspettativa ed in disponibilità ed agli ufficiali in posizione ausiliaria (Spese fisse) . . . . .	943,900 »
25	Assegni agli ufficiali in congedo ed agli uomini di truppa di classi in congedo chiamati all'istruzione . . . . .	3,445,800 »
26	Indennità di viaggio per l'esercito permanente, per i personali civili, pei movimenti collettivi della milizia mobile e spese varie di trasporto . . . . .	2,500,000 »
27	Vestiario e corredo alle truppe. Materiali varî di equipaggiamento e dell'opificio arredi e spese dell'opificio e dei magazzini centrali. Rinnovazione e manutenzione delle bandiere nei forti . . . . .	15,541,400 »
28	Pane e viveri alle truppe, rifornimento di viveri di riserva ai corpi di truppa . . . . .	39,528,500 »
29	Foraggi ai cavalli dell'esercito . . . . .	17,948,850 »
30	Casermaggio per le truppe, retribuzioni ai comuni per alloggi militari ed arredi di alloggi e di uffici militari . . . . .	4,481,100 »
31	Manutenzione dei materiali varî di mobilitazione, studi ed esperienze relative, spedizione e riproduzione di documenti di mobilitazione, acquisto di campioni, modelli . . . . .	95,000 »
32	Rimonta e spese dei depositi d'allevamento cavalli . . . . .	5,363,000 »
33	Materiale e stabilimenti d'artiglieria . . . . .	5,174,800 »
34	Materiale e lavori del genio militare . . . . .	5,484,800 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	216,695,340 »

LEGISLATURA XVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1891

	<i>Riporto</i> . . . . .	216,695,340 »
35	Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua (Spese fisse) . . . . .	981,500 »
36	Spese per l'istituto geografico militare, per le biblioteche militari, per le pubblicazioni militari periodiche ed altre . . . . .	180,500 »
37	Spese di giustizia criminale militare (Spesa obbligatoria) . . . . .	27,000 »
38	Ordine militare di Savoia . . . . .	133,000 »
39	Rimborsi per trasferte ed incarichi speciali . . . . .	126,000 »
40	Materiale sanitario . . . . .	648,000 »
41	Spese per i distaccamenti d'Africa . . . . .	7,679,900 »

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Questo capitolo mi offre la desiderata occasione di fare in brevi parole una semplice raccomandazione all'onor. ministro della guerra.

I nostri soldati in Africa non debbono esservi come stranieri, e debbono altresì essere in quel paese pionieri di civiltà.

All'uno e all'altro scopo credo che serva, anzi sia necessaria la conoscenza della lingua dei luoghi. Ricorrere sempre ad interpreti, non è senza gravi inconvenienti.

Mi pare poi indispensabile la conoscenza della lingua del paese in particolar modo agli ufficiali, che sono chiamati al comando di corpi indigeni. (*Bene*).

Lo stato presente, per quel che se ne sa, non è soddisfacente, poichè per comunicare i propri pensieri, gli ufficiali, meno qualche eccezione, in tutte le circostanze sono sempre obbligati a ricorrere agli interpreti.

Raccomando quindi all'onor. ministro della guerra di trovar modo di disporre affinchè gli ufficiali designati a far parte dei corpi d'Africa, siano messi in grado di poter apprendere a sufficienza la lingua amarica o la lingua araba.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Io prendo atto delle raccomandazioni fatte dall'onorevole

Finali; e sulle questioni da lui sollevate posso dirgli brevissimamente quello che è avvenuto relativamente all'insegnamento della lingua araba od amarica.

Fin dal 1885, cioè appena fu occupata Massaua, l'Amministrazione della guerra si fece un dovere di stabilire in Italia delle scuole di lingua araba, le quali da principio dettero risultati abbastanza soddisfacenti; ma come avviene sempre in queste cose, poco per volta il numero degli allievi diminuì e nel 1887 queste scuole furono sospese, perchè in vari luoghi il numero degli allievi si era di molto ridotto. Sarebbe quindi stato necessario o di fare delle grandi spese per conservare delle scuole con pochi allievi in varie località d'Italia, oppure di far convenire in un determinato luogo in una scuola centrale un certo numero di ufficiali, il che avrebbe portato pure una spesa non indifferente.

Nello stesso tempo però era stabilito che questo insegnamento si desse in Africa; anzi una delle disposizioni che si riferiscono alla costituzione delle truppe indigene stabilisce precisamente che gli ufficiali che sono destinati a quelle truppe devono seguire là un corso di lingua araba, e così si fece per qualche tempo, ma gli avvenimenti della colonia Eritrea nel 1889 fecero sì che anche questa scuola fu un po' abbandonata. Ora si fa piuttosto una scuola pratica che altro.

In ogni modo io posso assicurare all'onorevole Finali, che il Ministero della guerra si

LEGISLATURA XVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1891

preoccuperà di queste quistioni, perchè ne riconosce la grandissima importanza.

Io parlo della scuola araba; in quanto all'amarico, non è facile in Italia trovare degli insegnanti, e d'altra parte sino all'anno 1889, fu lasciata da parte perchè nessuno supponeva che la nostra espansione sull'altipiano abissino potesse essere così pronta; ma anche a questo proposito dirò che si fa uno studio praticamente più che teoricamente.

Un mezzo veramente vi sarebbe per ottenere buoni risultati, e sarebbe di dare alti soprassoldi speciali a quelli i quali si mostrassero già pratici nella lingua araba od amarica, come si fa del resto in altri siti, per esempio, come fa l'Inghilterra nelle sue colonie. Ma questo naturalmente porterebbe una spesa.

Ad ogni modo il Governo è convinto dei gra-

vissimi inconvenienti che vi sonò nel non avere ufficiali e graduati che sieno pratici di queste lingue, appunto perchè, come diceva benissimo il senatore Finali, si deve ricorrere ad estranei per la interpretazione di scritti e di discorsi talvolta gelosissimi, per quanto riguarda la giustizia e la politica. Gli atti innanzi ai tribunali, per esempio, richiedono anzitutto di essere sicurissimi, e di una perfetta ed esattissima interpretazione. È dunque ben necessario di aver fra noi chi conosca la lingua del luogo, ed è perciò che prometto di portare tutta l'attenzione su queste questioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola pongo ai voti lo stanziamento del cap. 41 nella cifra di L. 7,679,900.

Chi l'approva è pregato ad alzarsi.

(Approvato).

42	Premi, soprassoldi e indennità ai raffermati (Spesa obbligatoria) .	9,284,500 »
----	---	-------------

---

235,755,740 »

---

CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.

43	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative . . . . .	5,123,324 81
----	--	--------------

TITOLO II.

**Spesa straordinaria**

---

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

**Spese per l'esercito.**

44	Fabbricati per istituti e nuovi stabilimenti militari (Spesa ripartita).	150,000 »
----	--	-----------

45	Fabbricazione di fucili e moschetti modello 1870, relative munizioni ed accessori, oggetti di buffetterie e trasporti dei medesimi. Pistole a rotazione per gli ufficiali. Nuovi alzi per fucili e moschetti (Spesa ripartita) . . . . .	per memoria
----	--	-------------

46	Carta topografica generale d'Italia (Spesa ripartita) . . . . .	230,000 »
----	---	-----------

47	Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi (Spesa ripartita) . . . . .	per memoria
----	---	-------------

---

380,000 »

---

## Spese per fortificazioni ed opere a difesa dello Stato.

48	Fabbricazione di artiglierie di gran potenza a difesa delle coste, provviste e trasporti relativi (Spesa ripartita)	per memoria.
49	Costruzione e sistemazione di fabbricati militari; impianto e riordinamento di poligoni e di piazze d'armi (Spesa ripartita)	per memoria.
50	Lavori, strade, ferrovie ed opere militari (Spesa ripartita)	per memoria.
51	Lavori a difesa delle coste (Spesa ripartita)	5,000,000 »
52	Forti di sbarramento e lavori di difesa dello Stato (Spesa ripartita)	1,600,000 »
53	Espropriazioni e lavori per poligoni di artiglieria e di fanteria. Costruzione di magazzini, sale d'armi e cavallerizze (Spesa ripartita)	170,000 »
54	Fortificazioni di Roma e Capua (Spesa ripartita)	400,000 »
55	Dotazioni di materiali del genio nelle fortezze, per traini d'assedio e relativo trasporto (Spesa ripartita)	per memoria
56	Armamento delle fortificazioni, materiale per artiglieria da fortezza e relativo trasporto (Spesa ripartita)	per memoria
57	Acquisto di materiale d'artiglieria da campagna e relativo trasporto (Spesa ripartita)	per memoria
58	Spese per la costruzione di nuove caserme ed edifici militari in Milano (Spesa ripartita)	200,000 »
		7,370,000 »



LEGISLATURA XVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1891

## RIASSUNTO PER TITOLI

## TITOLO I.

## Spesa ordinaria

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali . . . . .	2,264,900 »
Spese per l'esercito . . . . .	235,755,740 »
TOTALE della categoria prima . . . . .	238,020,640 »
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO . . . . .	5,123,324 81
TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria . . . . .	243,143,964 81

## TITOLO II.

## Spesa straordinaria

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese per l'esercito . . . . .	380,000 »
Spese per fortificazioni ed opere a difesa dello Stato . . . . .	7,370,000 »
TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria . . . . .	7,750,000 »
INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria) . . . . .	250,893,964 81

## RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	. . . . .	245,770,640 »
Categoria IV. — Partite di giro (Parte ordinaria)	. . . . .	5,123,324 81
Totale generale		250,893,964 81

Questo disegno di legge, essendo di un solo articolo, sarà votato domani a scrutinio segreto in principio di seduta.

**Discussione del progetto di legge: « Provvedimenti per il contrabbando e le guardie di finanza » (N. 87).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto: Provvedimenti per il contrabbando e le guardie di finanza.

Prego il signor senatore segretario Corsi di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CORSI dà lettura del progetto di legge:

(V. stampato n. 87).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale e passeremo alla discussione degli articoli di cui darò lettura.

## TITOLO I.

## Art. 1.

Alle pene stabilite dall'art. 112 del testo unico delle leggi doganali approvato con regio decreto dell'8 settembre 1889 (n. 6387, serie 3<sup>a</sup>) per il contrabbando di merci, e dai capoversi 1° e 4° dell'art. 2 del decreto luogotenenziale del 28 giugno 1866, n. 3020, per il contrab-

bando dei generi di privativa, è aggiunta la pena del confino per un tempo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

(Approvato).

## Art. 2.

Alle pene stabilite dall'art. 113 del testo unico delle leggi doganali, dall'art. 1 e dalla prima parte dell'art. 2 del decreto luogotenenziale del 28 giugno 1866, è aggiunta la pena del confino per un tempo non inferiore ad un anno nè superiore a due anni.

(Approvato).

## Art. 3.

Alle pene stabilite dall'art. 114 del testo unico delle leggi doganali e dall'art. 3 del decreto luogotenenziale del 28 giugno 1866, è aggiunta la pena del confino per un tempo non inferiore a due anni nè superiore a tre anni.

(Approvato).

## Art. 4.

Nei casi previsti dagli art. 2 e 3 della presente legge potrà ancora essere applicata al condannato la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza, da scontarsi dopo la pena del confino.

(Approvato).

## Art. 5.

Il contravventore deve essere deferito al giudice ordinario non solo nei casi previsti dall'ultimo capoverso dell'art. 130 del testo unico delle leggi doganali, ma anche quando sia stato già punito una volta per contrabbando o con decisione dell'autorità amministrativa o con sentenza dell'autorità giudiziaria.

(Approvato).

## Art. 6.

Nel decreto reale di cui è cenno nell'art. 89 del testo unico delle leggi doganali potrà essere comminata ai trasgressori delle discipline imposte ai capitani delle barche e dei bastimenti esistenti nelle zone di vigilanza la pena dell'ammenda non inferiore a L. 200 e fino al limite massimo di L. 2000.

(Approvato).

## Art. 7.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare e a pubblicare in un testo unico le leggi relative alla privativa dei sali e dei tabacchi ed a modificare i regolamenti per la loro applicazione.

(Approvato).

## TITOLO II.

## Art. 8.

Il Corpo della guardia di finanza, riordinato con la legge dell'8 aprile 1881 (n. 149, serie 3<sup>a</sup>), e con l'allegato F della legge del 2 aprile 1886 (n. 3754, serie 3<sup>a</sup>), è ripartito in otto divisioni, ciascuna delle quali è diretta da un ispettore comandante di divisione.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GADDA. In questo titolo secondo si stabilisce un nuovo ordinamento pel servizio doganale. Vi è unita al progetto di legge la tabella degli stipendi che vengono attribuiti al personale pel servizio riformato.

Io desidererei di essere chiarito sulla differenza complessiva della spesa che importerà l'attuale

personale secondo il nuovo organico, e se vi ha eccedenza od economia in raffronto all'organico attualmente in vigore.

Io ho cercato di fare questo ragguaglio, ma non vi sono riuscito, e ciò perchè in primo luogo al progetto non va unita la tabella di confronto, ed in secondo luogo perchè anche esaminando a fronte i due organici, le mansioni ed uffici attualmente in vigore, hanno così diversa distribuzione che non è facile farsi un concetto.

Sarei molto grato al ministro ed alla Commissione, se mi dessero in proposito tale schiarimento che mi metta in grado di dare un voto perfettamente cosciente.

E giacchè ho la parola vorrei esporre una considerazione, che confesso mi è alquanto doloroso l'esprimere, perchè si riferisce ad un fatto funesto che si ripete in quasi tutti i progetti di legge che riflettono organici sia rispetto al personale che ai servizi. Voglio dire l'accentramento dell'amministrazione che da questo progetto si rivela così evidente, che non è permesso di dissimularlo; e questo accentramento è tanto più inqualificabile e strano, in quanto riguarda un servizio che deve per necessità eseguirsi lontano dal centro, ai più estremi confini del Regno.

Questo servizio ora vorrebbe accentrarsi e farlo dirigere da ispettori, che sono nominati dal Ministero, e ciò non mi farebbe alcuna impressione se l'accentramento si limitasse alla nomina; ma l'accentramento in questo progetto di legge è ben più radicale, perchè questi ispettori che comanderanno il servizio di confine debbono dipendere direttamente ed esclusivamente dal Ministero, venendo sottratti all'autorità locale. Questo fatto mi pare grave e dannoso perchè indebolisce il prestigio delle autorità locali, mentre noi abbiamo bisogno di rinforzarlo, e crea anche dei dualismi facili e nocivi.

Ora sono gl'intendenti di finanza che sorvegliano e provvedono al servizio doganale; d'ora in avanti sarà il Ministero, e la sua autorità in alcuni casi si esplicherà in modo dannoso all'ordinamento generale. In alcuni casi di maggiore gravità per mancanze di servizio vi sarà anche la solita fatale ingerenza di una Commissione o comitato che da lontano giudicherà uomini e cose, e il cui verdetto il Ministero ac-

coglierà, ben contento di coprire con questo voto la propria azione e responsabilità.

Una Commissione in cui, secondo il proposto articolo, entreranno generali, capi divisione del Ministero ed altri grossi funzionari. Tale commissione, anche per gli elementi di cui sarebbe composta non può piacermi. Cosa volete che un generale, un capo divisione del Ministero conoscano del dettaglio, del servizio doganale al confine, che pesino le qualità personali delle guardie? Sono tutte questioni esclusivamente locali, ed io proprio devo meravigliarmi che mentre desideriamo tanto il decentramento, non vediamo che progetti che accentrano, e in questo delle guardie doganali non me lo sarei proprio aspettato, perchè è un servizio, lo ripeto, decentrato di sua natura, perchè fatto al confine da persone che occorre abbiano conoscenze locali sulle popolazioni, sulle consuetudini, sulle strade.

Oggi il servizio delle guardie di dogana lascia a desiderare, perchè è spesso composto di elementi che non sono del luogo, ed il progetto attuale accresce questo vizio coll'accrescere l'accentramento.

I contrabbandieri sono spesso i padroni del confine, perchè essi conoscono perfettamente le condizioni locali e meglio di qualunque guardia le strade e le popolazioni di confine.

Oggi le guardie di finanza vengono sottratte interamente alla sorveglianza dell'autorità locale per trasferirla ad ispettori speciali che dipenderanno dal Ministero e questa riforma peggiorerà le condizioni del servizio.

Questa riforma che credo erronea creerà anche una spesa, perchè noi sappiamo che le Commissioni hanno indennità e soprassoldi.

Per una mancanza al servizio che potrebbe colpirci rapidamente ed efficacemente sul luogo; noi raduneremo una Commissione che costerà e non darà alcun risultato.

Si radunerà a Roma, chiamerà qui persone, testimoni, acquistando proporzioni inopportune e nocive.

Io quindi domanderei all'onor. signor ministro e all'onor. Commissione di darmi qualche ragione in proposito, che mi spieghi, la pretesa utilità della proposta riforma.

Così com'è annunciata non so vedere la opportunità di questa modificazione all'ordinamento attuale. Mentre accetto il titolo primo

quello che accresce le penalità a repressione del contrabbando, e con ciò, rinforza davvero il servizio della dogana, non posso accettare così facilmente il titolo secondo che mi dà una pianta d'impiegati che costerà molto di più esautorando le autorità locali.

Sè gli intendenti di finanza non rispondevano completamente alle viste dell'Amministrazione e non sapevano dirigere e mantenere disciplinato il servizio delle guardie, che impediva di adoperare l'autorità politica provinciale e concentrare in essa la direzione di quest'arma speciale? Vi sarebbero anche molte altre evidenti ragioni che consiglierebbero tale attribuzione alla autorità politica locale.

Noi dobbiamo cogliere ogni opportunità di rinforzare tale autorità; e qui invece si propone un ordinamento che la esautorata e paralizza.

Io attendo una risposta dall'onor. ministro.

COLOMBO, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COLOMBO, *ministro delle finanze*. Tranquillizzerò anzitutto l'onor. senatore Gadda sulla questione delle spese richieste dal nuovo organico per le guardie di finanza.

Per quanto tocca l'organico in sé, cioè i soldi, l'istituto dei comandi di divisione non porterà aumento alla spesa dell'organico del 10 luglio 1887, inquantochè le piccole variazioni che nascono da questa istituzione, vengono poi corrette con modificazioni nella composizione del personale; per cui, nella totalità, la spesa dell'organico rimane la stessa.

Qualche maggior dispendio si richiede per spese d'ufficio, per aumento di assegni, per fitto di locali e per indennità di ispezione e di giro ai comandanti di divisione; ma a questo aumento di spese, che ammonta ad alcune migliaia di lire, si è provveduto con una corrispondente economia.

Per cui, questa nuova organizzazione del corpo delle guardie di finanza non porterà alcuna variazione nella spesa complessiva per servizio delle dogane.

L'onor. senatore Gadda ha parlato del soverchio accentramento che si manifesta coll'attuazione di questo disegno di legge.

L'onor. senatore Gadda sa che io sono assolutamente contrario a qualsiasi accentramento

e che ripongo l'ideale dello Stato nel più grande decentramento possibile delle facoltà che sono ora riunite nelle mani dell'Amministrazione centrale.

Ma l'onor. Gadda deve pure ammettere che ci sono delle funzioni nelle quali l'accentramento è, più che opportuno, indispensabile.

Io credo che le intendenze costituiscano una istituzione che giovi conservare e rinforzare nei riguardi del servizio delle imposte e di tutto quanto concerne il demanio ed il patrimonio dello Stato.

Ma per ciò che tocca il servizio delle dogane, io sono d'opinione che non si potrà mai avere una norma uniforme, un regime eguale in tutti i punti della frontiera, senza accentrare tanto il servizio d'ispezione sulle dogane quanto il servizio di sorveglianza per mezzo delle guardie doganali.

Il regime delle dogane diventa di giorno in giorno sempre più complesso; diventa complicato tanto, che è impossibile di ottenere la necessaria uniformità di applicazione se gli ordini e le istruzioni non emanano dal centro; e di questo io sono tanto convinto, che fra i nuovi organici che ebbi l'onore di presentare alla Camera insieme al bilancio delle finanze, votato recentemente anche dal Senato, trovasi l'organico del personale doganale, riformato in guisa da permettere a un corpo di ispettori di visitare periodicamente le dogane di prima e di seconda linea, onde mantenere uniforme il sistema di classificazione e di trattamento delle merci importate.

Nei riguardi della sorveglianza della frontiera si verifica la stessa necessità; bisogna che il corpo delle guardie di finanza dipenda direttamente dall'autorità centrale per potere applicare in modo uniforme tutte le disposizioni che si riferiscono al regime doganale, non solo, ma anche a tutte le altre funzioni che sono demandate al personale delle guardia di finanza, come quelle concernenti le tasse di fabbricazione.

Vede adunque l'onorevole senatore Gadda che, per quanto io apprezzi il principio del decentramento, per quanto io stesso, in piccole proporzioni, abbia cercato in questi ultimi tempi di deferire alle Intendenze molte facoltà che erano attribuite all'Amministrazione centrale, nondimeno devo difendere il principio sancito

dalla legge che qui si discute, di far dipendere direttamente dal Ministero tutte le funzioni d'indole tecnica del corpo delle guardie di finanza.

Quanto al Comitato, sul quale l'onor. senatore Gadda ha chiamato l'attenzione del Senato, esso deve piuttosto decidere in linea amministrativa e disciplinare, che non per quanto tocca le questioni doganali. Non è un organismo complicato, nè sarà di grande aggravio al bilancio, seguendo le norme che il Governo va ora applicando per tutte le Commissioni deliberative o consultive addette ai diversi servizi dell'Amministrazione.

Io spero che l'onor. senatore Gadda vorrà apprezzare le ragioni che io ho avuto l'onore di esporre e non vorrà insistere nelle sue obiezioni al disegno di legge.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Gadda ha facoltà di parlare.

Senatore GADDA. Ringrazio l'onorevole ministro delle dichiarazioni date relative alla spesa, e prendo atto che il nuovo ordinamento non porterà complessivamente una spesa maggiore di quella che importi l'ordinamento ora vigente.

Quanto al decentramento, dico il vero rimango ancora nel mio dubbio, poichè le considerazioni che ha fatto il ministro mentre verrebbero a chiarire che l'accentramento si riferisce alla direzione e non alla esecuzione, in sostanza però confermano che gli ispettori dipenderanno dal centro, il che è vera esecuzione.

Finch'egli mi dice che le disposizioni debbono essere uguali per tutte le dogane, che queste disposizioni devono emanare dal Ministero, io non lo contrasto, ma è la esecuzione di queste disposizioni che non deve essere riservata al Ministero.

Ora dal momento che gl'ispettori dipenderanno direttamente dal Ministero, ne viene di conseguenza che l'esecuzione delle disposizioni doganali viene fatta direttamente eseguita e sorvegliata dal Ministero, il che costituisce un accertamento di attribuzioni che rende l'azione governativa impotente.

Noi andiamo anche a creare un vero, non dirò dualismo che non sarebbe la parola giusta, ma una vera impotenza nella azione dell'autorità locale, perchè un ispettore che sta, ad-

esempio, nella provincia di Como e dipende direttamente dal Ministero, avrà poco riguardo per le autorità locali, farà quel che crederà opportuno, e quindi, anche quando non solleverà delle vere difficoltà, sarà sempre una forza sottratta all'azione governativa locale. Ispettori che dipenderanno direttamente dal Ministero, vuol dire in pratica che sono funzionari ed agenti che per l'autorità politica non esisteranno.

Del resto non voglio qui sollevare una questione. Il momento non sarebbe opportuno, onde mi astengo dal fare una proposta concreta.

Per la verità però e per adempiere all'obbligo che ho di dire quello che credo giusto a dirsi, devo confessare che non ho sentito una dimostrazione che dissipi il temuto pericolo di un nuovo inopportuno accentramento.

Senatore BARDESONO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BARDESONO, *relatore*. L'Ufficio centrale si è occupato della questione dell'accentramento o del decentramento del servizio doganale e parve a noi che l'accentramento fosse opportuno per due ragioni. La prima è una ragione pratica.

Si era visto che in origine il servizio doganale era decentrato, non dipendeva dalle intendenze di finanza, dal 1870 al 1873 le guardie di finanza dipendevano dagli ispettori.

Questo sistema allora non fece buona prova, ma ciò avvenne perchè gli ispettori non erano reclutati in modo da corrispondere coll'attitudine necessaria al comando della forza.

Per questo fu decentrato il servizio e dato agli intendenti di finanza.

Ma l'esperienza persuase l'Amministrazione che questo decentramento non era buono.

La ragione teorica è ovvia.

Il servizio doganale non è un interesse locale; e il principio su cui si fonda il decentramento amministrativo è l'amministrazione sopra luogo degli interessi locali.

Il servizio della dogana è un servizio di interesse generale e di questo addurrò all'onorevole Gadda un esempio indiscutibile, quello degli Stati Uniti d'America.

Se c'è un paese in cui il decentramento sia per così dire indigeno, sia un frutto del suolo, è l'America.

Eppure in America il servizio doganale dipende dalla Confederazione ed è assolutamente accentrato.

L'ultima guardia doganale è nominata dal Governo federale.

Nel servizio della dogana i confini delle provincie non corrispondono sempre alle grandi vie di comunicazione commerciale, e tutti noi che abbiamo avuto occasione di trovarci in provincie di confine, come l'onor. Gadda che fu prefetto a Como, abbiamo veduto come spesso i servizi doganali rimanessero ostacolati dalla difficoltà di mettere d'accordo due intendenze di finanza.

Quando invece avrete dei grandi scompartmenti i quali saranno regolati non dalla circoscrizione territoriale del Regno, ma dalle grandi linee geografiche del paese, avrete un'autorità sola la quale presiederà sopra luogo al servizio doganale.

Invece di avere 32 o 33, quante sono ora le intendenze di confine, vi saranno 8 grandi centri dai quali dipenderà il servizio doganale.

Nè credo che il Ministero avrà una eccessiva ingerenza diretta in questo servizio.

Gli otto comandanti, gli otto ispettori comandanti corrisponderanno col Ministero per avere istruzioni di massima, per tutto ciò che si riferisce alla disciplina, alla amministrazione del corpo; ma per ciò che ha attinenza al servizio doganale avranno un'autorità propria eguale a quella degli intendenti, dei quattro o cinque intendenti che sarebbero compresi nella loro circoscrizione.

Quindi io credo che il servizio sotto ogni aspetto sia migliorato. E perciò a nome anche dei colleghi dell'Ufficio centrale vi raccomando di approvare anche questa parte del progetto di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti l'articolo 8 nel testo che ho letto; chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 9.

Gli ispettori comandanti di divisione sono all'immediata dipendenza del Ministero delle finanze, hanno grado pareggiato a quello di colonnello o di tenente colonnello dell'esercito, sono nominati a scelta fra gli ispettori della

guardia, sentito il Comitato istituito con l'articolo 10 della presente legge.

Le classi e gli stipendi degli ispettori comandanti di divisione sono stabiliti giusta l'unita tabella dei gradi e dei soldi, che viene sostituita a quella portata dall'allegato F della citata legge del 2 aprile 1886.

La revoca dall'ufficio, la dispensa dal servizio e la destituzione degli ispettori comandanti di divisione vengono determinate dal Ministero, udito il parere del detto Comitato.

### Tabella dei gradi e dei soldi.

#### *Ispettori divisionali:*

Metà di 1 <sup>a</sup> classe, soldo annuo . .	L. 6,000
Metà di 2 <sup>a</sup> » » . .	» 5,000

#### *Ispettori di circolo:*

Un terzo di 1 <sup>a</sup> classe, soldo annuo .	L. 4,000
Un terzo di 2 <sup>a</sup> » » . .	» 3,500
Un terzo di 3 <sup>a</sup> » » . .	» 3,200

<i>Sotto ispettori</i> » » . .	» 3,000
--------------------------------	---------

#### *Tenenti:*

Metà di 1 <sup>a</sup> classe, soldo annuo . .	L. 2,500
Metà di 2 <sup>a</sup> » » . .	» 2,100
Sottotenenti con soldo annuo . .	» 1,700
Marescialli » » . .	» 1,300
Brigadieri » » . .	» 1,200
Sotto brigadieri » » . .	» 1,000

#### *Guardie scelte:*

Durante la 1 <sup>a</sup> ferma, soldo annuo .	L. 810
Dopo la 1 <sup>a</sup> ferma » » . .	» 900

#### *Guardie comuni:*

Durante la 1 <sup>a</sup> ferma, soldo annuo .	L. 750
Dopo la 1 <sup>a</sup> ferma » » . .	» 810

Sono accordate per le maggiori spese del rispettivo servizio le seguenti indennità annue:

Ai sottufficiali ed alle guardie delle brigate di mare . . . . .	L. 120
Ai sottufficiali ed alle guardie delle brigate volanti . . . . .	» 96
Ai sottufficiali ed alle guardie delle brigate di porto, lago o laguna . . . . .	» 72

Un' indennità pari al decimo del soldo è accordata ai tenenti, ai sottotenenti, ai sottufficiali ed alle guardie che non hanno alloggio in caserma.

Le indennità da accordarsi agli ufficiali per le spese di giro e di ufficio e le indennità di tramutamento e di viaggio ai sottufficiali ed alle guardie saranno determinate per decreto ministeriale.

Chi approva l'articolo 9 e l'annessa tabella è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 10.

È istituito presso il Ministero delle finanze un Comitato del Corpo della guardia di finanza, composto di:

Un generale dell'esercito, presidente;  
Un ispettore generale del Ministero;  
Un capo divisione del Ministero;  
Un ufficiale superiore dell'esercito;  
Un ispettore comandante di divisione.

(Approvato).

#### Art. 11.

Le facoltà conferite agli intendenti di finanza dagli articoli 13 e 16 della legge 8 aprile 1881, n. 149 (serie 3<sup>a</sup>) sull'ordinamento della guardia di finanza, sono deferite agli ispettori comandanti di divisione.

Al Comitato del Corpo della guardia di finanza sono deferite le attribuzioni del Consiglio di disciplina, di cui tratta l'art. 16 della citata legge.

Quando però questo Comitato siede come Consiglio di disciplina, vi sarà aggiunto un sesto membro in persona di un ufficiale del Corpo della guardia, eguale in grado a quello che deve essere giudicato.

(Approvato).

#### Art. 12.

Gli ispettori delle guardie di finanza sono nominati fra i sotto-ispettori riconosciuti idonei per buona prova nel servizio prestato. I sotto-ispettori sono nominati per esame d'idoneità fra i tenenti di 1<sup>a</sup> classe e fra quelli di 2<sup>a</sup> classe che avessero almeno due anni di grado.

(Approvato).

## Art. 13.

Con decreto reale sarà stabilito il giorno in cui dovranno andare in vigore le disposizioni contenute negli articoli precedenti,

Parimente con decreto reale, udito il Consiglio di Stato, saranno stabilite le attribuzioni degli ispettori comandanti di divisione e del Comitato del Corpo della guardia e le discipline per l'esercizio delle rispettive funzioni.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare e pubblicare in un testo unico le leggi relative all'ordinamento del Corpo della guardia di finanza, ed a modificare i regolamenti per l'applicazione delle medesime, udito il Consiglio di Stato.

(Approvato).

## Art. 14.

Per gl'immediati bisogni del servizio potranno essere nominati all'ufficio d'ispettore di divisione gli attuali ispettori superiori delle gabelle che abbiano prestato servizio nel Corpo delle guardie di finanza. Fino al 31 dicembre 1895 agli esami per i posti di sotto ispettore delle guardie di finanza potranno anche concorrere gli attuali impiegati delle dogane, che da due anni almeno godano uno stipendio non inferiore a lire 2000.

(Approvato).

Questo progetto di legge si voterà a scrutinio segreto domani in principio di seduta.

**Progetto di legge: Autorizzazione al Governo del Re di provvedere con regolamento alla conservazione della laguna veneta. (2)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Autorizzazione al Governo del Re di provvedere con regolamento alla conservazione della laguna veneta.

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, COLONNA D'AVELLA legge:

## Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a determinare mediante regolamento da approvarsi per decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, norme

e prescrizioni speciali, con sanzione di pene pecuniarie, in armonia col vigente Codice penale, per la conservazione della laguna veneta nei riguardi della navigazione e del buon regime dei porti, che la mettono in diretta comunicazione col mare.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione.

Avverto però il Senato che la Commissione, in luogo dell'articolo unico di cui fu data testè lettura, propone il seguente

**Ordine del giorno.**

« Il Senato invita il Governo del Re a presentare nel più breve tempo possibile un disegno di legge per la conservazione della laguna veneta ».

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il senatore Finali.

Senatore FINALI. Chiunque sia andato a Venezia avrà osservato coi propri occhi, quanti impedimenti di pesca ed altro vi siano per larghi spazi nella laguna; per guisa che sorge spontaneo il pensiero, che in quella laguna, senza alcun freno o norma di legge, ognuno sia libero di fare quello che è nel proprio capriccio o nel proprio interesse.

Chi poi vi è stato più volte anche ad intervalli di qualche anno, può aver osservato come l'interrimento prosegua in modo visibile; per guisa che oggi nelle ore di bassa marea si può dire che la laguna finisca a mezzo ponte.

Il Governo per provvedere alla conservazione della laguna ed alla officiosità dei porti dell'estuario, fa delle gravi spese, come sono quelle dei lavori marittimi a Malamocco ed al Lido.

La repubblica di Venezia finchè durò, e con spese grandi e continue e con una speciale serie di disposizioni legislative, curò la conservazione della sua laguna che per essa era sicurezza, mezzo di commercio e di prosperità.

L'ultima delimitazione della laguna fu fatta dalla repubblica pochi anni prima di morire, cioè nel 1791.

Il Governo austriaco nel 1841 non trovando abbastanza efficaci e complete le disposizioni dei regolamenti veneti, e non trovandole, in quanto contenevano delle sanzioni penali, in armonia con le proprie leggi, provvide con un regolamento speciale, il quale fin dalle prime



fu considerato non provvedere abbastanza ai bisogni della conservazione della laguna.

Si fu perciò che il Governo nazionale, appena le provincie venete furono unite al Regno d'Italia, cioè fin dal 1866, si propose il problema di provvedere in modo più acconcio, più efficace a conservare la laguna veneta.

Dal 1866 al 1889, non è a dire quale serie di studi, di ispezioni si siano fatte intorno a quel problema.

Commissioni si sono succedute a Commissioni; il Consiglio superiore dei lavori pubblici è stato interrogato tre o quattro volte. I patrocinatori degli interessi privati a danno degli interessi pubblici accamparono essere necessaria una distinzione fra laguna viva e laguna morta; la quale distinzione avrebbe permesso a tutti gli usurpatori di restare nel possesso del male acquistato: e le persone tecniche più competenti, poichè questa distinzione tra laguna viva e laguna morta è certamente una questione tecnica, se al mondo vi è questione tecnica alcuna, furono unanimi nel riconoscere che questa distinzione sarebbe stata fatale, e che avrebbe condotto all'ultimo termine la laguna.

Di questi commissari che hanno lavorato e studiato circa 25 anni, mi piace ricordare due nomi, uno che, benchè nativo, non chiamerò veneto, perchè è una gloria italiana, il Paleocapa, l'altro veneziano, lo Spadon; uomo non celebre, ma pure ingegnere distinto che aveva una perfetta cognizione della laguna, la quale, nato e vissuto sempre a Venezia, conosceva palmo a palmo.

Si giunse ad escludere, dopo gli studi più ponderati e maturi, la distinzione tra laguna viva e laguna morta, ed a proporre un regolamento, il quale pareva soddisfacesse a tutte le esigenze e che venne sottoposto anche all'esame del Consiglio di Stato, che anch'esso per tre o quattro volte è stato consultato su questo argomento.

Il Consiglio avisò tale regolamento essere degno di approvazione, con alcuni emendamenti che vi furono introdotti.

Nessuno poi ha disconosciuto mai la necessità di perfezionare gli attuali ordinamenti, di coordinare le disposizioni fatte dal Governo austriaco con l'insieme delle nostre leggi civili, penali e di polizia.

Ma all'atto di promulgare il regolamento, il quale visibilmente ha carattere ed importanza

locale, perchè si tratta di regolare il buon governo della sola laguna veneta, nacque il dubbio se il far ciò fosse intieramente della competenza del Governo.

Il dubbio non era infondato. Perchè il regolamento dovendo avere efficacia nelle disposizioni che contiene, è necessità munirlo di sanzioni penali.

L'alto nostro Consesso amministrativo studiò con la sua solita solerzia e sapienza la grave questione; e tanto per l'argomento in sè, quanto in considerazione della forma con che era stato promulgato l'ordinamento austriaco, credette necessario, che il Governo per fare il regolamento ottenesse autorizzazione legislativa; ma non già che presentasse al Parlamento il regolamento, bensì ottenesse dal potere legislativo la facoltà di farlo. Fra una delle quali proposizioni e l'altra non è chi non vegga quanto sia grande la differenza.

Ho detto che il Consiglio di Stato venne in questa sentenza anche per una considerazione di forma, ed è questa: che non già il governo locale del veneto o il governatore di Venezia aveva fatto il regolamento del 1841, ma invece questo era stato opera del Governo aulico di Vienna, al quale investito di pienezza di poteri anche legislativi, il Consiglio di Stato avisò non essere succeduto il Governo nazionale nella sua sola forma di potere esecutivo.

Dopo di che, in ossequio al voto del Consiglio di Stato, il Governo presentò la prima volta il 31 maggio dell'anno scorso un progetto, dello stesso tenore di quello che vi ha letto l'onorevolissimo presidente.

L'Ufficio centrale d'allora fu molto sollecito a fare gli studi; se ne occupò per un mese o due. Non so dire quante relazioni, quanti documenti, quante mappe e carte mai domandasse; domandò anche di conoscere qual'era il regolamento che il Governo avrebbe avuto intenzione di promulgare; ed essendogli stato comunicato quello che si era formulato per ultimo seguendo l'avviso del Consiglio di Stato, quell'Ufficio centrale domandò anche di vedere i progetti precedenti.

Credo che le carte mandate fossero del peso di uno o due quintali; ma appunto per avere avuto troppa copia di documenti, l'Ufficio centrale non potè arrivare ad una conclusione, e

la sessione fu chiusa senza che ne fosse riferito al Senato.

Era la cosa più naturale del mondo che all'aprirsi della nuova sessione, il Governo che era persuaso dell'urgenza di provvedere in questo grave affare, ripresentasse il progetto di legge; e così fece nel giorno 26 gennaio di quest'anno, ossia una settimana prima di cedere il posto all'amministrazione attuale.

E qui mi si permetta una osservazione in risposta ad un inciso, che leggesi nella relazione dell'Ufficio centrale.

L'Ufficio centrale esprime il suo avviso, che essendosi formata una nuova Amministrazione si dovesse credere che la proposta di legge sarebbe stata ritirata.

Oh! perchè? È forse nel programma della nuova Amministrazione qualche cosa, che si opponga alla conservazione della laguna veneta?

O si può pensare che alcun Governo nazionale, possa dichiarare di essere indifferente o disinteressato nella questione?

Io proprio quella frase che ho letto nella pregevole relazione del nostro Ufficio centrale, non l'ho capita.

L'Ufficio nuovo non ha avuto bisogno di conoscere tante carte, tanti documenti quanto l'Ufficio centrale della scorsa sessione. E non ne ha avuto bisogno perchè esso si è elevato a una questione di principio; ha considerato la facoltà che chiedeva il Governo dal punto di vista dell'esercizio delle prerogative costituzionali. Alta e ponderosa questione; ed è venuto nella conclusione che non si possono delegare convenientemente dal Parlamento queste facoltà al potere esecutivo.

Secondo la più corretta dottrina costituzionale io nulla ho da opporre a questa eccezione; anzi dichiaro che per qualunque argomento, per qualunque caso che si presenti di richiesta di simili facoltà, io facilmente darò il mio voto contrario al Ministero che la faccia, qualunque esso si sia.

Ma, avendo presentato io il progetto nel quale questa facoltà è chiesta, mi sia lecito invocare, se non una intera giustificazione, delle attenuanti.

Io credeva che questa eccezione avesse poco peso nelle consuetudini parlamentari; e non ho pensato che nel Senato, dove nessuno ha fatto

eccezione a dare quasi pieni poteri al Governo per fare il Codice di commercio e il Codice penale, venisse questo scrupolo di costituzionalità in un così piccolo argomento, come è relativamente quello della laguna veneta. Non crederi che gli interessi, che si temeva potessero essere offesi, dei proprietari della laguna avessero maggior peso, e titolo a maggior considerazione che non gli averi e la libertà di tutti i cittadini italiani, pei quali il potere esecutivo, coi codici commerciale e penale, statui un trattamento che non era stato deliberato dal potere legislativo. Nè si potea dubitare ragionevolmente, che il regolamento non avrebbe rispettato i legittimi diritti.

Ma poichè l'eccezione è fatta, riconosco che è conforme alla buona teoria costituzionale: sebbene il contrario siasi verificato più volte nelle nostre pratiche parlamentari, non faccio opposizioni.

Ignoro se l'onor. ministro accetti l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale, che equivale al rigetto di questo progetto di legge, mediante l'invito a presentare nel più breve tempo possibile un disegno di legge per la conservazione della laguna veneta. Nella ipotesi che egli l'accetti, lo prego di limitare il progetto che sarebbe per presentare al Parlamento a pochi articoli, rimettendo a un regolamento successivo le disposizioni regolamentari, che sono di competenza del Governo.

Guai se si portano innanzi al Parlamento tanti articoli quanti ne occorrono in questa materia, che non sarebbero meno di un centinaio! Credo che nessuno troverà a ridire, se esso restringerà il progetto a quelle disposizioni che avendo un carattere veramente legislativo, per le ragioni addotte dal nostro Ufficio centrale, vogliono la chiara ed espressa deliberazione del Parlamento.

Ma, onor. ministro, occorre di far presto. Si ricordi, ed io ne ho fatta più lunga esperienza di lui, che in questa materia gl'interessi privati contrastano con gl'interessi pubblici; pensi che ogni anno, anzi ogni giorno col suo decorrere è fatale; che da 25 anni le usurpazioni si estendono, e mentre noi facciamo progetti e mentre facciamo sottili discussioni e discutiamo, la laguna interrisce, cioè perisce. (*Approvazioni*).

Senatore DEODATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DEODATI. Onorevoli senatori! Io mi limito a presentare le mie felicitazioni all'Ufficio centrale per la conclusione nella quale è venuto di rimandare il progetto di legge, sostituendovi invece l'ordine del giorno col quale si chiude la relazione. Raccomando quindi al Senato di volerlo approvare.

Per mia parte, accettandolo sempre tal quale è formulato, mi occorre però di farvi un'osservazione.

Pare a me che l'aspirazione contenuta nella frase « al più presto possibile », che si legge in codesto ordine del giorno, sia un'aspirazione la quale non possa venir soddisfatta. Credete a me che son del paese e che poco o molto da quasi un quarto di secolo mi occupo di questa questione, esservi un vizio fondamentale in quanto si è fatto, e questo vizio è quello di credere che nel tema in parola vi sia una sola questione: la tecnica; mentre la questione è complicatissima, poichè implica gravi questioni di diritto privato, di diritto pubblico, di diritto demaniale; in una parola è assai complicata sotto infiniti aspetti. Oltre ai diritti vi sono degli interessi, ed è chiaro che non tutti gli interessi sono ad aversi come tali, da biasimarsi *a priori*, come parrebbe che sia nel pensiero dell'onor. senatore Finali.

Se accanto ai diritti vi sono degli interessi, bisogna bene cribrarli affine di vedere se e quanto gli stessi siano importanti e rispettabili. Ma, accanto agli interessi, ripeto, vi sono dei diritti veri e propri; e in quella ampia suppellettile di atti cui alludeva il senatore Finali, egli di certo avrà veduto una memorabile relazione, e tale la dico senza far de' complimenti, della regia Avvocatura erariale generale che ha messo in evidenza la vera e propria natura dei diritti su spazi lagunari.

Io stesso ho veduto terminazioni venete, le quali hanno concesso diritti di pesca, di caccia riservata, di occupazione di territorio lagunale. E sapete a qual titolo? A titolo oneroso verso corrispettivo sonante, tante migliaia di ducati d'oro versate al tesoro della repubblica di Venezia.

Ora tutti questi rapporti giuridici sussistenti non furono definiti, particolareggiati e precisati.

Che nel decorso del tempo sieno anche avvenuti degli abusi, si sien consumati degli usurpamenti, non lo nego punto, ma questi abusi, se altri sono relativamente prossimi, altri invece sono remoti, anzi secolari; cosicchè possono pure avere per loro la prescrizione *ab immemorabili*.

Ed è per questo, o egregi colleghi, che io ho sempre ravvisato la necessità di una previa liquidazione; quindi credo non possa coltivarsi l'idea di avere un acconcio progetto di legge in brevissimo tempo.

È mia persuasione infatti che una legge la quale regoli sodamente, in modo finale, la laguna veneta debba necessariamente esser preceduta da un provvedimento il quale importi una provocazione generale ai pretendenti i diritti, di farli valere e discuterli e definirli innanzi un'autorità giudiziaria, sia essa l'ordinaria od altra giurisdizione che sia opportuna di costituirsi. Senza questo atto preliminare non si verrà mai a regolare congruamente e giustamente questa quistione irta di tante difficoltà.

Signori, si parla molto della Repubblica di Venezia e della sua storia, ma di frequente si mesce il vero col non vero, e qualche volta in luogo d'adoperare critica soda e severa si fanno delle sentimentalità ed anche delle poesie. Chi voglia studiare sul serio i documenti, vedrà che a periodi successivi varie furono le idee ed i principj intorno alla conservazione della laguna per parte della *Signoria*. Non fu nè pei riguardi commerciali, nè per altri riguardi, che essa riuscì al sistema per cui ebbe grande e gelosa cura alla conservazione della laguna nella sua maggiore estensione; ma fu per ciò solo, che quando lo Stato di Venezia consisteva sostanzialmente nella città dominante quella della laguna era quistione essenziale e suprema della difesa e conservazione dello Stato stesso.

Fino ad oltre un quarto di secolo fa, tutti gli uomini di guerra dicevano che Venezia era la sola fortezza che fosse assolutamente non prendibile. Adesso non è più così: ciò che era una verità a quei tempi, non è più tale oggidì.

Laonde sono persuaso che ad onta dell'immenso mutamento avvenuto sia appunto la permanente eco od un residuo di quella *idea* vera un tempo, ora mancante di giustificazione la causa per la quale si è voluto impegnarsi

a mantenere tale regime che non è punto salutare - come lo fu per imperiose necessità scomparse - ma in quella vece sarebbe dannoso, avvegnacchè produrrebbe l'effetto di condannare la illustre interessante città di Venezia ad uno stato d'inazione che le impedisce di svolgere le sue latenti forze economiche, imbrigliandole con un ordinamento lagunare assurdo; quale sarebbe davvero quello vagheggiato dal predisposto regolamento di cui si conoscono abbastanza l'indirizzo e le sue migliori linee.

Signori; due grandi pregiudizi pur troppo corrono a Venezia - e pazienza ciò fosse in una parte del volgo - ma anche in quelle sfere riguardo alle quali ben si deve meravigliare che ne siano imbevuti.

Questi due pregiudizi sono rappresentati da due frasi: *gran laguna fa gran porto*, e *palo fa paluo* (palude).

Questi sono veramente due pregiudizi. Ma tanto è la forza del primo in certe regioni ufficiali, quelle che dovrebbero studiare e trattare cotesto argomento a modo, per cui il loro ideale quello sarebbe che la laguna si estendesse fino alle prime prealpi.

Si immagina ancora che la laguna di Venezia sia un fenomeno geologico unico al mondo. Ma invece tutti sanno che sulla superficie del globo stanno centinaia di lagune.

L'Olanda è il paese classico delle lagune; ma dessa non ha avuto mai consimile pregiudizio, e divenne quello che è, perchè non accolse il principio che *occorra* di avere e mantenere grande e sterminata superficie d'acqua intorno, per avere porti buoni e profondi.

Ognuno conosce l'eccellenza dei porti di Amsterdam, di Rotterdam ed altri ancora.

Ed io augurerei di gran cuore all'Italia che avesse molti porti cotanto animati come lo sono quelli dell'Olanda.

Il detto: *palo fa paluo*, è una di quelle volgarità che non permettono occuparsene.

Se desso allude all'igiene, accenno essere assai notorio che mentre la laguna viva è saluberrima, in molte parti della laguna morta invece vi fu sempre più o meno della malaria.

Si fa gran caso di ciò che la repubblica di Venezia nel 1791 dispose e segnò la conterminazione della laguna segnata con dei cippi di pietra.

Ma si dimentica che questa poi non corrispondeva punto alla verità di fatto, perocchè tale operazione fu semplice conferma d'una conterminazione anteriore che rimontava, mi sembra, al 1688, cioè più di un secolo prima.

Stava nelle abitudini della repubblica di Venezia di fare a quando a quando, certe disposizioni generiche o di massima in vista di una normale attuazione, ma più presto come provvedimento provvisorio predisponente, il quale servisse di punto di partenza a regolamenti successivi e modificativi.

Permettetemi una parentesi per meglio spiegare codesta pratica.

La repubblica veneta, con la ben nota legge del 1586, ha dichiarato la presunzione feudale, che fu poi uno dei grandi guai del paese. Questa presunzione era appunto stata dichiarata nell'intento di provocare la liquidazione e l'accertamento della vera e giusta condizione dei beni feudali, fatto libero a quelli che tenevano per allodiali i loro possessi di vincere la presunzione.

Ma quel Governo, saggissimo quanto mai, non aveva una robusta amministrazione propriamente detta, che è cosa tutta moderna, talchè potesse e sapesse esplicitare con perseveranza le idee enunziate, e perciò concorrendo l'inerzia degli interessati la semplice presunzione si convertì in funesta statuizione.

Sono convinto quindi che se quella repubblica avesse durato, ben presto avrebbe abbandonato quell'anacronismo che fu la conterminazione della laguna segnata nel 1791, per ciò solo non corrispondeva alla realtà di fatto, avvegnacchè tutt'al più corrispondeva alla conterminazione operata già un secolo prima.

Il nostro egregio collega, il senatore Sormani-Moretti, che fu prefetto a Venezia, e lasciò egregie tracce della sua amministrazione, ha compilato una bellissima e seria monografia della provincia di Venezia, nella quale ha chiarito che tutta la laguna di Venezia, la media, la superiore e la inferiore, misura 555 chilometri quadrati; dei quali ben 330 sono laguna morta; e per di più constatata a base di documenti ufficiali che in questo vasto territorio di 330 chilometri quadrati appunto di laguna morta, vi sono strade comunali, fabbricati, colture sviluppate, strade consorziali e via via.

E perchè tutta questa ampia superficie sta entro

quella linea, non reale ma fantastica segnata nel 1791, vorrete tenerla soggetta permanentemente ad un regolamento minuto il quale non ammettendo distinzione sarebbe applicabile per tutto l'ampissimo territorio complesso assoggettando alla medesima norma la laguna morta e la viva che è vicina anzi ha continuità col mare.

Ed avvertite poi che nei progetti di regolamento che si son preparati le minuziosità sono tali che perfino prendere un arancio, sbuciarlo e gettarne il guscio in laguna costituirebbe una contravvenzione.

Vi sono per entro delle vere enormità.

Io devo arrestarmi, perchè se io imprendessi a sviluppare completamente codesto argomento, intratterrei soverchiamente il Senato.

Fin dal 1868 ho provocato una deliberazione presa dal Consiglio provinciale di Venezia intesa a domandare al Reale Governo che per prima cosa ordinasse la formazione di una nuova mappa della laguna, sentendosi da tutti la necessità che il perimetro della laguna quale fu segnato nel 1791 deve essere notevolmente ristretto.

Una volta che il perimetro sia convenientemente limitato allora soltanto potrà aversi in mira i puri ed esclusivi interessi pubblici reclamanti la incolumità di quella laguna che si deve conservare, e le cure e i mezzi escogitati potranno essere idonei ed efficacissimi a questo scopo.

In oggi il problema è propriamente questo: tutta la laguna non è possibile conservarla; bisogna limitarla ad un perimetro razionalmente ristretto.

Quindi la prima cura del ministro deve esser questa, ed io glie la raccomando, che non appena lo possa, subito che il suo bilancio glie lo permetta, di spendere una o due o poco più diecine di migliaia di lire, le destini alla formazione della nuova mappa della laguna, la quale appunto ne porterà la congrua e giusta sua restrizione. Ed ella, signor ministro se comincerà da questo provvedimento che da più di 20 anni e col suffragio di amministratori egregi e provetti, e quello che più monta scevri di pregiudizi, fu messa innanzi in Venezia, si renderà assai benemerito della famosa città dei Dogi, di un paese cioè che merita tutte le più vive simpatie.

Nè basta, o signori; se a 550 chilometri quadrati di superficie volete applicare un regolamento così minuto qual'è quello che fu calcolato poco su poco giù, sui precedenti, articolo più articolo meno, sapete che cosa vi vorrà? Un esercito di funzionari e di guardie; con pericolo prossimo additato dall'esperienza (impeccchè anche adesso vi sono i sorveglianti lagunari) che l'ispezione non sarà seria, che non si rileveranno le infinite contravvenzioni, per la natura stessa delle cose, e soltanto sarà colpito quel povero diavolo che per una ragione qualsiasi avrà in un sorvegliante un nemico personale animato a tenerlo d'occhio e colpirlo.

Ecco la verità. Mi riassumo.

Se il Governo vuole risolvere razionalmente, con vera utilità pratica la questione della laguna di Venezia deve fare due cose: cominciare dal disporre, ripeto, la nuova mappa della laguna, e nominare una Commissione a modo, veramente a modo, la quale sappia studiare e studi a fondo e sotto tutti gli aspetti questo complicato argomento: dato anche mandato alla stessa di formulare il progetto di una legge provocatoria per appurare la qualità e l'estensione dei possessi coperti da titolo legittimo e la qualità e quantità degli interessi che meritino favore e tutela; avvegnachè sia certo, che quando ci è una grande massa d'interessi privati, se questi non offendono un grandissimo, spiccato e prevalente interesse pubblico, costituiscono già appunto, per la massa, un'interesse pubblico.

Una sola parola aggiungerò ancora: quella che tanto più è oggidì necessario cominciare dalla formazione della nuova mappa della laguna, attesochè si verifica attualmente un fatto importantissimo.

Il Governo nazionale se non fu per certo larghissimo verso Venezia, gli si deve però riconoscenza per aver decretato i lavori pel nuovo porto di Lido che tutti conoscono.

I lavori non sono tutti compiuti, ma fino al punto in cui sono, hanno determinata la manifestazione dei fenomeni idraulici di una grandissima importanza; perocchè l'idraulica qualunque sia una scienza, e molto positiva, pur di quando in quando ne fa veder delle nuove ed inaspettate.

Codesti fenomeni portano all'induzione che

lo scavo naturale, per virtù della corrente, sarà così grande, di modo che ristretta la superficie della laguna anche a molto più della metà della sua totale superficie, cioè oltre i 330 chilometri quadrati di laguna morta, la dotazione d'acqua sarebbe tanta da alimentare esuberantemente il porto di Venezia, e che anzi forse occorrerà attuare delle opportune difese.

Dato questo, è troppo chiaro che non vi sarebbe proprio alcun bisogno di autorizzare l'attivazione di un regolamento estendibile non solo alla laguna viva, ma anche alla laguna morta.

Al seguito di nuovi ed accurati studi, ispirati allo spirito moderno e non allo indirizzo antiquato darà una grande, e lo dico ancora, razionale restrizione della superficie lagunare, la quale avrà anche l'effetto di far acquistare al demanio notevoli quantità di beni di laguna morta, cioè patrimoniali.

Ma il più ragguardevole effetto che tutti dobbiamo volere quello sarà di infondere a Venezia una novella vita di cui ha grande bisogno. Occorre che l'an obile Venezia finalmente possa avere un serio risveglio, che essa possa sviluppare le sue forze e la sua attività, possa essere, come ne ha il diritto, una grande provincia del Regno d'Italia immedesimata intimamente con la vita economica dell'intera nazione, non rimanersene isolata, chiusa, a non dir soffocata.

Temo sempre i pregiudizi, temo i pregiudizi di certe burocrazie che ben conosco. Se fosse approvabile e fosse approvata questa legge sono profondamente convinto che guai grandi e duraturi ne verrebbero a Venezia, e da buon cittadino veneziano lo deplorerei altamente.

Per conseguenza, raccomando vivamente ancora una volta, al Senato l'accoglimento dell'ordine del giorno dell'Ufficio centrale (*Benissimo*).

BRANCA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BRANCA, *ministro dei lavori pubblici*. Dirò subito che accetto l'ordine del giorno che è stato, d'altronde, concordato tra il ministro e l'Ufficio centrale.

L'onor. senatore Finali sa che, come egli stesso ha narrato, avendo due Uffici centrali successivi respinto il progetto di legge, ed es-

sendo venuta una nuova Amministrazione, occorreva o ritirare il progetto di legge, o farvi una tal serie di emendamenti che equivalessero assolutamente ad un nuovo progetto. Ciò non si è creduto di fare per un riguardo al ministro proponente, e perchè fosse affermato nel tempo stesso il doppio principio della convenienza di un provvedimento legislativo e della convenienza di studiare questo provvedimento, in guisa che il Senato potesse poi discutere la legge fondamentale ridotta ad un numero di articoli che ne determinassero le disposizioni principali.

Certo una legge non è un regolamento, e quindi tutte le disposizioni minute che possono deferirsi al regolamento, possono anche essere compendiate in alcuni articoli di legge.

Pochi articoli di legge possono determinare i principî fondamentali da svilupparsi nel regolamento, e credo che in questo possa anche convenire l'onor. Finali.

Quanto a quello che con molta dottrina ha detto il senatore Deodati, io faccio osservare che egli stesso, parlando dei 330 chilometri di laguna morta, disse che ne rimanevano ancora più di 150 di laguna viva, ma dalla carta che egli ha accennato e secondo le diverse edizioni, sono 480 chilometri.

Vi è una parte di laguna viva alla quale bisognerebbe provvedere e vi sono dei diritti patrimoniali cospicui che il demanio dovrebbe esercitare, e che non esercita forse perchè non ne ha esatta cognizione.

Io credo che da tutta questa discussione risulti sempre più chiaro che l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale ed accettato dal ministro, sia la sola soluzione possibile di questo grave problema della laguna veneta: studiarlo e proporre al Parlamento una legge fatta senza l'intervento di quella burocrazia della quale ha timore il senatore Deodati.

Se per far ciò la maggiore delle difficoltà consistesse nel trovare le poche migliaia di lire occorrenti per la mappa, dirò al senatore Deodati, che è una difficoltà lieve, poichè il bilancio dei lavori pubblici, per quanto ridotto, questa spesa la potrà far sempre, ed io posso impegnarmi a farla a cuor leggero.

I problemi sollevati però sono molto più gravi. Vi sono da risolvere problemi d'ordine giuridico; vi sono diritti di proprietà. Costesti



problemi, vanno studiati colla maggior ponderazione e solerzia, affinchè il progetto di legge che dovrà presentarsi possa avere accoglienza favorevole dal Parlamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Pierantoni, relatore.

Senatore PIERANTONI, *relatore*. Signori senatori! Oggi ho da compiere un dovere limitato, all'ufficio di relatore, e questo dovere si presenta facile e chiaro per la considerazione che non solamente due Uffici Centrali deliberarono la impossibilità di conferire un mandato al potere esecutivo per fare con regolamento quello che è materia di legge; ma che tale voto trovò concordia unanime di suffragio negli Uffici del Senato, i quali nel nominare i commissari espressero lo stesso voto.

Comprendo pienamente la virtù del senatore Finali, che ha voluto in certo modo scagionarsi dall'aver chiesta la delegazione del potere legislativo, concludendo con sentimenti di omaggio per le prerogative del Parlamento. Egli ha chiesto le circostanze attenuanti; ma non deve invocare l'indulgenza nostra, perchè abbiamo dichiarato nella relazione che il disegno di legge non sollevava una questione di fiducia personale. Io penso, certo di comprendere la mente dei colleghi, che, se un atto di fiducia si avesse dovuto esercitare, nessun'altra persona, più dell'onorevole Finali l'avrebbe meritata per l'urbanità dei modi, per la temperanza dell'animo, per i suoi precedenti. Sgombrato il petto di lui da ogni preoccupazione, lo seguirò brevemente nelle parti essenziali del suo discorso per dare opportune risposte.

Della importanza nazionale e dell'obbligo, che noi abbiamo dinanzi al mondo civile di conservare quella meraviglia, che chiamasi Venezia, nessuno ha mai dubitato e nessuno può credere che l'Ufficio centrale nella sua relazione, ricordando l'importanza del tema, i lavori fatti, le spese durate, abbia voluto fare opera di mera erudizione o non abbia voluto appalesare l'alto sentimento di giustizia distributiva che accende il Senato a voler guardare i bisogni e i diritti di Venezia senza affidarsene al solo Governo (*Bene*).

L'onor. Finali ha voluto mettere in rilievo la procedura seguita dal primo Ufficio Centrale e al procedura seguita da noi. Noi non abbiamo avuto bisogno di imitare l'esempio della pre-

cedente Commissione che, come diceva l'on. Finali, volle studiare circa due quintali di carte, chiese e richiese documenti al Ministero, e per due ragioni. L'una perchè l'Ufficio centrale contiene alcuni senatori che avevano già studiato l'immane pondo di lavori trasmessi dal Ministero; onde non fu necessario un nuovo studio. L'altra ragione è questa che noi dovevamo rispettare il mandato di non dare la delegazione. Onde sarebbe stato inutile di studiare un regolamento, che noi non dovevamo approvare. Potevamo forse convertirlo in legge? Nè a noi, nè al Senato era lecita questa potestà per l'osservanza delle prerogative della Corona. Mi permetta il Senato di esporre questa ragione perfettamente costituzionale. La Corona ha una terza parte del potere legislativo, la Corona ha come le due assemblee il diritto della iniziativa delle leggi. Il Senato come la terza parte del potere legislativo può accettare, respingere una legge o emendarla; ma l'Ufficio non poteva, nè potrebbe ledere il diritto della Corona e fare da sè un disegno di legge, quando il ministro proponente non aveva proposta una legge, ma chiedeva una delegazione di poteri. L'Ufficio aveva questo dilemma: accettare o respingere la domanda. Ciò detto, io credo che l'onor. Finali possa non aver capita una frase della relazione, laddove dice che l'Ufficio supponeva che il nuovo Ministero volesse ritirare il disegno. Certamente tra un Ministero e l'altro vi è continuità di tradizione e di lavoro per molte parti ed azioni di Governo, ma nella pratica costituzionale un Ministero raccoglie il potere lasciato dal predecessore con l'animo di correggere errori e di far meglio: cosa questa peraltro che di rado avviene. (*ilarità*).

Noi che avevamo veduto che parecchi progetti di legge furono ritirati, credemmo che anche questo avrebbe seguito la stessa sorte. Io mi feci un dovere di interpellare il ministro novello per sapere il suo pensiero e ne tenni informato anche l'onor. Finali, perchè nell'esercizio del dovere sempre la cortesia mi è compagna.

Ma dopo che l'onor. Branca dichiarò che non intendeva ritirare la legge e che non voleva proporre il regolamento come disegno legislativo, la deliberazione costituzionale era quella di esporre nella relazione la ragione, per cui la legge di delegazione di poteri non era consentita. Quindi le parole indicate dall'ono-

revoles Finali hanno un significato narrativo, perchè subito la relazione aggiunge che, svanita la speranza del ritiro, il relatore confortato dalla piena fiducia dei colleghi si pose al lavoro per compiere il suo ufficio. Chi non separa l'una frase dall'altra comprende che il relatore volle giustificare un momento di indugio derivato dallo zelo di conoscere se la volontà del nuovo ministro fosse la stessa del ministro, che aveva proposta la legge.

L'onor. Finali ha poi detto che si era deciso a chiedere una delegazione di potere, perchè il Consiglio di Stato gli aveva risposto che se avesse voluto fare un regolamento legislativo avrebbe dovuto chiedere il consenso del Parlamento. Il Consiglio di Stato disse cosa pienamente esatta deliberando che la materia fosse essenzialmente legislativa, e che il regolamento non era lecito se non per delegazione di potere.

Al certo il ministro assumeva la responsabilità di chiedere detta delegazione. L'Ufficio centrale comprese la vastissima materia, la quale, come bene osservava il senatore Deodati, non è una questione solamente tecnica.

Se la conservazione della laguna veneta racchiudesse una sola questione tecnica, io potrei dire all'onorevole senatore Finali che non vi sarebbe stata la necessità di un regolamento legislativo, perchè la conservazione dei porti e dei corsi d'acqua è già contemplata nella legislazione nazionale, e sarebbe obbietto di bilancio lo stanziare le somme necessarie per le opere richieste a conservare la laguna. Invece l'obbietto è di altissimo interesse nazionale, e comprende la doverosa soluzione delle più delicate questioni di diritto privato e demaniale, di servitù, di rivendicazioni e ricognizioni di diritti.

L'on. Finali ha detto che vi sono usurpazioni del demanio pubblico. Questa notizia non ignota e ricordata nella relazione, vieppiù fa comprendere al potere legislativo l'ufficio suo di ordinare le rivendicazioni. Anzi su questo oggetto io posso dire che, se si tratta di occupazioni di beni demaniali, non è possibile dedurre la più lunga prescrizione, perchè contro i diritti demaniali non corre prescrizione.

L'on. Finali ha parlato di interesse pubblico. Nell'economia delle leggi e della convivenza sociale l'interesse individuale al certo deve cedere a quello generale. Ben diverso è il caso

in cui il cittadino non addimanda la prevalenza del suo interesse, ma il rispetto del suo diritto di proprietà. Questo è diritto fondamentale della società, garantito dallo Statuto: quando la proprietà privata deve venire alla utilità pubblica sorge il diritto di espropriazione, previa indennità. Per queste ragioni l'Ufficio centrale non credette di mettersi contro la volontà unanime del Senato.

L'on. Finali ha invocata come consuetudine parlamentare, la frequenza di leggi di delegazione dei poteri legislativi. Ha citati i Codici, e tra questi il Codice penale. Mi permetta l'egregio collega che io non consenta che per consuetudine si possano delegare i nostri poteri. È vero che alcuna volta leggi di delegazione vennero a noi presentate col voto dell'Assemblea legislativa che emana dal suffragio popolare. Il Senato che studiò in secondo esame quelle leggi, non stimò partito conveniente di negare l'autorizzazione. Altra cosa è quando il Senato deve assumere la responsabilità di far getto delle sue potestà. Noi non trasanderemmo i nostri diritti, ma i nostri doveri. (*Bene.*)

Il Senato, io penso, deve dar costante esempio del suo rispetto per la Costituzione. L'onor. Finali tra le leggi citò i codici. Ma il Senato, altra volta lo dissi, ricorda che la delegazione dei poteri legislativi fu fatta al Ministero per speciali ragioni. Il Governo chiese la delegazione invocando la urgente necessità di trasferire la capitale da Torino a Firenze e l'indeclinabile dovere di presto unificare nel Regno diritti e doveri. Eppure l'onor. Finali ben sa che questa delegazione fu condizionale allo esame speciale di una Commissione di legislazione eletta fra i maggiori giureconsulti delle due Camere e che fu accompagnata dalla promessa non mantenuta della revisione per opera del Parlamento (*Bene*).

Invece tra i precedenti del Parlamento ricordo con piacere che il Senato discusse articolo per articolo nel 1864 il Codice per la marineria mercantile, composto di 480 articoli; che nel 1871 discusse il Codice sanitario di 340 articoli; e che disdisse l'obbiezione della impossibilità di fare lavoro continuo e la deliberazione speciale di ciascuno articolo. Anche la Camera ebbe il potere di farlo alternando il suo ordine del giorno con l'esame di altre leggi.

Il Senato non deve permettere la condanna del



sistema parlamentare, e l'accusa che le assemblee sieno disadatte a deliberare le grandi leggi, come se meglio potessero fare pochi ufficiali di Stato. Io invece lascerò questo obbietto ricordando che il Parlamento esaminò e deliberò amplissime leggi, quella provinciale e comunale e quella delle opere pie. E quanto al Codice penale non debbo tacere che molti oggi vanno considerando se la gravosa concessione di potere fu opportuna e necessaria. E posso ricordare che tra i senatori non mancarono quelli, che si opposero a conferirla. Ed io fui contrario oratore come lo sarò sempre finchè io viva. Ma ben diversa è la mole d'un Codice da una legge speciale che deve provvedere alla conservazione della laguna veneta. Ed io constato con soddisfazione che l'onorevole Finali ha fatta promessa di schierarsi d'ora innanzi tra i fautori del più doveroso ossequio per le competenze del potere legislativo.

Date, queste risposte potrei tacere sopra altre parti del suo discorso, che si riferiscono alla legge ventura. Ma pure dirò l'animo mio.

L'onor. Finali ha consigliato l'onorevole ministro dei lavori pubblici di fare una legge di pochi articoli. Io non so predire quanti articoli saranno necessari alla composizione di una buona legge, però osservo che la materia legislativa e quella regolamentare sono perfettamente divise nello Statuto, come il potere legislativo è diviso dall'esecutivo. Decreti e regolamenti sono pertinenti al Governo, ma debbono essere fatti solamente per l'esecuzione delle leggi. Quindi l'on. ministro porrà la sua cura a proporre tanti articoli quanti ne occorrono per esaurire la potestà legislativa; che se il disegno di legge non sarà pieno e completo, il Senato cercherà di completarlo con il diritto di emendazione e di svolgimento della legge.

Ed ora porto la mia parola su quelle parti del discorso dell'onor. Deodati, che richiamarono l'attenzione mia, e che meritano una risposta dell'Ufficio centrale.

L'onor. Deodati ha lodato la relazione. Io fui mosso dal sentimento del dovere; attinsi notizie dagli studi fatti; ascoltai le nozioni di speciali colleghi; volli avere una cognizione specialissima di quella bella regione d'Italia, che camminai sotto la divisa da soldato, che visitai tante volte, sempre ammirandola.

L'Ufficio centrale l'ha preceduto nel voto che

la proprietà privata sia distinta dalla demaniale; senza simigliante distinzione non si avrà giusta legge che possa regolare i diritti di pesca e quelli di dominio, e determinare le servitù. Separato il demanio pubblico dai beni privati, maggiore sarà l'osservanza della legge sopra la marina mercantile, e le concessioni che si possono fare a privati recheranno vantaggio all'erario. Così pure la pesca e i prodotti del mare, le stazioni di bagno ed altre occupazioni di acque saranno regolate.

Io non credo, come ha detto l'onor. Deodati, che la legge invocata per la conservazione della laguna, debba essere preceduta da una legge che provochi la dichiarazione dei diritti privati.

Io penso che si possa fare l'una cosa e l'altra insieme; ed i precedenti stessi del Parlamento ce ne affidano. L'Italia ha leggi per la soluzione della questione demaniale ed una giurisdizione speciale; io ricordo che al primo inizio del Parlamento italiano una legge regolò la grande trasformazione del *Tavoliere di Puglia*. Una Commissione di uomini tecnici e di valenti giureconsulti che esaminò i titoli di proprietà, potrà, procedere sollecitamente ad una soluzione, che il mondo civile all'Italia addimanda.

Invece io porto opinione che tutti possono essere d'accordo con l'onor. Deodati in un altro argomento esposto. Egli ha detto che ben diverse sono le condizioni strategiche militari di Venezia, parte ora dell'Italia, un tempo Stato autonomo. Ciascuno di noi ricorda nella storia che le famose lagune furono la salvezza di Venezia nell'epoca della pace di Cambrai; ciascuno di noi ricorda quanto strenuamente concorsero a prolungare l'eroica difesa del 1848-49 per virtù dei Veneti e degli Italiani accorsi a difendere la grande causa dell'indipendenza, memoranda per la natura speciale del luogo stesso. (*Approvazione*).

Oggi, cambiata la frontiera, Venezia parte tanto distinta del Regno, è una piazza forte, una piazza militare di deposito per dare appoggio alle possibili operazioni della flotta e dell'esercito.

Coloro che con maggiore competenza hanno studiato la difesa della patria, cui io porto modeste cognizioni militari in questo tema, possono dire che da Venezia si muove un sistema di canali, che serve egregiamente al trasporto dei materiali, agli approvvigionamenti

militari, che Venezia può creare all'esercito combattente. In tali condizioni è domanda ragionevole che si restringa la grande cerchia delle servitù militari ordinate in altri tempi dalla serenissima repubblica e dal governo austriaco, e che si restituisca all'agricoltura, al diritto di proprietà privata buona parte di quell'ampilissimo territorio riguadagnato dalle acque. È scienza di buona economia nazionale, è legislazione tradizionale del rinnovamento italico l'impedire i grandi demani, e di sottrarre la proprietà dai vincoli, che ne inciampano il progresso. È da fare augurio che la manomorta finisca non soltanto come possesso delle corporazioni religiose, ma anche come demanio di Stato. (*Bene*).

Io non credo che mi debba fermare a discutere se si possa presto o tardi far la legge bramata, nel linguaggio parlamentare il *presto* ed il *tardi* non contengono determinazione di tempo preciso.

Questo è certo che si farebbe ingiuria al Governo, al Senato ed a tutti gli altri rappresentanti della nazione se si è dichiarata urgente di provvedere alla custodia della laguna veneta, mediante una legge, il Governo se non assuma il patto di portare a noi con il massimo zelo e parato ai necessari sacrifici pecuniari e il Parlamento fosse tiepido a compiere opera di redenzione economica e di giustizia distributiva. (*approvazione*).

Senatore FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore FINALI. Io aveva già dichiarato che non mi opponeva all'eccezione costituzionale fatta dall'Ufficio centrale; e sono tanto più lieto di aver fatto questa dichiarazione, dopo aver udito le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro; il quale assicura essere suo intendimento di occuparsi di questo grave oggetto senza indugio, e di presentare quindi al Senato un meditato progetto, il più presto che gli sia possibile. Delle sue dichiarazioni non ho mai dubitato, e non dubito.

In quanto all'onorevole relatore dell'Ufficio centrale potrei rispondere qualche cosa a talune delle sue argomentazioni; ma egli è stato a nome proprio e a nome dell'Ufficio centrale così cortese verso di me, che ringraziandolo di questa cortesia risparmierei al Senato una discussione.

Solamente vorrei richiamare l'attenzione sua e quella dell'onorevole ministro sopra un punto, ed è che l'accordo nel fondo e nei fini fra me ed essi c'è; non così tra loro e l'onorevole senatore Deodati che pure ha cominciato dal far plauso ad essi.

Infatti chi voglia vedere il concetto attraverso le frasi e i modi dell'eloquenza, dovrà essere persuaso, che l'onor. Deodati, di cui rispetto l'opinione, non vuole una legge nuova regolatrice della laguna, e che anzi si augura che Venezia diventi una città di terraferma.

Io desidero che questo voto, che non chiamerò empio perchè viene da un illustre veneziano, non si adempia; e se invece di porre argine quanto più lungamente si può, e si potrà per molti secoli, all'interrimento della laguna, si cercherà da chicchessia di favorirlo, esso avrà contro di sé l'opinione di tutto il mondo civile, e soprattutto del mondo artistico.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Parenzo.

Senatore PARENZO. Io ho domandato la parola per rispondere brevemente all'onor. Finali che ha scagliato qualche frase ironica contro il primo Ufficio centrale, che esaminando questo stesso progetto di legge nella passata legislatura, ha domandato, egli dice, dei quintali di carta per poi farne nulla.

Non ho chiesto prima la parola su di ciò perchè credeva che l'onor. relatore avrebbe scagionato egli da quest'accusa il vecchio Ufficio centrale, ma non avendolo fatto, il Senato permetta a me, che ne facevo parte, e sono il colpevole d'aver chiesto i documenti, di dire ora qualche parola.

Quando venne il progetto di legge dell'onorevole Finali, l'Ufficio centrale fu di accordo nell'avviso che è stato oggi manifestato dall'onorevole relatore. Però fu chiamato l'onorevole Finali, allora ministro, in seno all'Ufficio centrale, ed egli riconoscendo giuste le obiezioni d'indole costituzionale mosse al suo progetto, disse che non aveva alcuna difficoltà di convertire il suo disegno in un progetto di legge diverso, che comprendesse le disposizioni principali regolatrici della laguna veneta. E quindi anzi invitava lo stesso Ufficio centrale di occuparsi della redazione di uno schema contenente quelle disposizioni.

Da ciò la necessità di chiedere quei quintali

di carta, di cui l'onor. Finali parlava, che del resto dimostrano che la questione è abbastanza grave, se è stata tanto studiata dagli uffici governativi da impiegarvi carta a quintali!

Nell'Ufficio centrale sono stato io la povera vittima, destinata ad esaminare tutte quelle carte, e mi è parso strano che del mio sacrificio il senatore Finali mi abbia fatto rimprovero, com'è strano che il senatore Finali ci rimproveri se il Senato non ha potuto più far nulla su quest'argomento della laguna veneta, mentre è l'onor. Finali quello che ha prestato il suo consenso ad un fatto, in cui il Senato non è entrato nè punto nè poco, lo scioglimento cioè della Camera. Non è quindi colpa nè del Senato, nè del suo Ufficio centrale se il progetto di legge non ha potuto venire innanzi nella passata legislatura.

La materia certo è grave ed io mi accosto molto alle idee svolte dall'onor. Deodati; però io credo che egli esageri le difficoltà della risoluzione di questo problema.

Io ho esaminato tutti i lavori che si sono fatti, e credo che ci sieno materiali sufficienti a risolvere le questioni, conciliando, non gli interessi, ma i diritti dei privati col pubblico interesse.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Deodati.

Senatore DEODATI. L'onor. senatore Finali mi attribuisce intenzioni e parole che a me sembra di non avere nè manifestate, nè dette.

Io non ho detto parola la quale esprima il voto che Venezia diventi una città di terraferma. Creda però l'onor. Finali che se l'evoluzione geologica lo vorrà nè lui, nè nessun altro lo potrà impedire.

Allo stato delle cose il mio assunto sostanziale è stato questo: tutta la laguna quale fu segnata nel 1791 non può assolutamente conservarsi. Ed invece io, pur troppo, ricordo che nel 1848-49 e nei paraggi di Chioggia, in certi canali profondi 90 metri vi ancorava tutta la flotta dello Stato di Venezia; ed ora invece dove erano quei canali si cammina a piedi asciutti. Vorreste voi, per conservare il confine del 1891, fare dei colossali scavi per rimettere le cose nello stato primiero?

La laguna vera, cioè la viva, deve conservarsi, ma non mediante un regolamento che

diventa un'assurdità, quando si voglia farlo ed applicarlo anche a quello che non è che un ricordo storico e secolare.

Io credo di aver detto questo soltanto, e son certo di non aver mai fatto il voto che da un momento all'altro la città di Venezia diventi città di terraferma. Empia o non empia l'idea sarebbe pur sempre una sciocchezza, ed io fin che posso cerco di guardarmi e di difendermi dalle idee bizzarre e strane.

Senatore PIERANTONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PIERANTONI, *relatore*. Mi si permetta un'ultima parola.

Io devo rispondere all'onor. mio amico Parenzo che per quello che ho potuto ho scagionato l'Ufficio centrale che ci aveva preceduto, ma io non avevo notizia alcuna dei fatti occorsi coll'onor. ministro. Io cercai di apprendere notizie sopra i lavori dell'altro Ufficio e le ebbi dai senatori Manfrin e Guerrieri-Gonzaga che erano parte nella prima Commissione.

È chiarissimo il concetto del senatore Deodati. Egli ha sostenuto la parte di laguna che si è già fatta morta, che si è prosciugata per azione naturale e lunga delle acque, possa esser ceduta alla proprietà privata. Con tali concessioni Venezia rimarrà sempre la meravigliosa regina dei mari. Io nella relazione esposi quelle leggi fatali della natura, contro le quali è virtù di lottare (*Bene*).

PRESIDENTE. Nessun altro domandando la parola porrò ai voti l'ordine del giorno che l'Ufficio centrale propone relativamente al progetto di legge fin qui discusso.

Lo rileggo:

« Il Senato invita il Governo del Re a presentare nel più breve tempo possibile un disegno di legge per la conservazione della Laguna veneta ».

Quest'ordine del giorno che equivale al rigetto della legge è accettato dal Governo.

Lo pongo ai voti.

Coloro che lo approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

LEGISLATURA XVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1891

Rinvio, senza osservazioni, alla votazione a scrutinio segreto dell'art. unico del progetto di legge: Esecuzione dell'atto generale della conferenza di Bruxelles, relativa all'abolizione della schiavitù (N. 74).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Esecuzione dell'atto generale della conferenza di Bruxelles relativa all'abolizione della schiavitù.

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, COLONNA D'AVELLA legge:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione sarà data all'Atto generale della conferenza di Bruxelles per la repressione della tratta degli schiavi, ivi firmato il 2 luglio 1890, ed all'annessavi dichiarazione della stessa data.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione, ed il progetto di legge essendo di un solo articolo si voterà domani a scrutinio segreto.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il signor ministro del Tesoro essendo occupato nell'altro ramo del Parlamento, delega a rappresentarlo nella discussione del bilancio del Tesoro che è all'ordine del giorno, il sottosegretario di Stato onorevole deputato Frola.

Fatta questa comunicazione io proporrei che al Senato piacesse d'invertire l'ordine del giorno ed invece di discutere il progetto di legge, n. 5: « Modificazioni ad alcune disposizioni del Codice di procedura penale, ecc. », passare alla

discussione del progetto di legge, n. 6, Stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1891-92 ».

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Discussione del progetto di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1891-92 » (N. 82).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1891-92.

Prego il senatore, segretario, Colonna d'Avella di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, COLONNA dà lettura del progetto di legge.

(V. Stampato N. 82).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti la discussione generale è chiusa.

Passeremo ora alla discussione dei capitoli. Rileggo l'articolo 1.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Ora dò lettura dei capitoli, con la solita avvertenza che si riterranno per approvati i capitoli sui quali non si faranno osservazioni.

## TITOLO I.

## Spesa ordinaria

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

## Oneri dello Stato.

*Debiti perpetui.*

1	Rendita consolidata 5 per cento (Spesa obbligatoria) . . . . .	425,560,852 63
2	Rendita consolidata 3 per cento (Idem) . . . . .	6,321,302 44
3	Rendita per la Santa Sede . . . . .	3,225,000 »
4	Debito perpetuo a nome dei corpi morali in Sicilia - Interessi (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . .	1,263,231 15
5	Debito perpetuo a nome dei comuni della Sicilia - Interessi (Idem) . . . . .	1,125,254 26
6	Rendita 3 per cento assegnata ai così detti <i>creditori legati</i> nelle provincie napoletane (Idem) . . . . .	111,000 »
7	Rendita 3 per cento assegnata ai <i>creditori</i> di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3 <sup>a</sup> (Spesa obbligatoria) . . . . .	600,000 »
		438,206,640 48

*Debiti redimibili.*

8	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi (Spesa obbligatoria) . . . . .	19,791,377 82
9	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi (Idem) . . . . .	15,191,933 23
10	Debiti speciali amministrati dalla direzione generale del Tesoro - Interessi (Idem) . . . . .	562,180 92
11	Spesa derivante dall'art. 3 della convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'art. 1 <sup>o</sup> dell'altra convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Interessi . . . . .	27,848,860 50
		63,394,352 47
<i>Da riportarsi</i> . . . . .		

LEGISLATURA XVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1891

	<i>Riporto</i> . . . . .	63,394,352 47
12	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie - legge 27 aprile 1885, n. 3048 - Interessi (Spesa obbligatoria) . . . . .	31,693,140 »
13	Obbligazioni di Stato 4 per cento netto per le spese ferroviarie (legge 2 luglio 1890, n. 6930) - Interessi (Idem) . . . . .	6,332,400 »
14	Obbligazioni di Stato 4 per cento netto (leggi 27 aprile 1885, n. 3048 e 2 luglio 1890, n. 6930) per le quote di concorso e di anticipazioni di comuni e provincie per le costruzioni ferroviarie - Interessi (Idem) . . . . .	<i>per memoria</i>
15	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento (legge 27 aprile 1885, n. 3048) per conto delle casse degli aumenti patrimoniali - Interessi (Idem) . . . . .	5,142,360 »
16	Obbligazioni di Stato 4 per cento netto emesse per conto delle casse degli aumenti patrimoniali (legge 2 luglio 1890, n. 6930) - Interessi (Idem) . . . . .	1,958,340 »
17	Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - Interessi (Idem) . . . . .	<i>per memoria</i>
18	Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (art. 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi (Idem) . . . . .	2,105,325 »
19	Interessi sul prezzo dei tabacchi acquistati dalla Regia, nonchè dei fabbricati, macchine e mobili passati in proprietà del Governo . . . . .	2,717,900 60
		113,343,818 07

**Presentazione di tre progetti di legge.**

COLOMBO, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il sig. ministro delle finanze.

COLOMBO, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome del ministro del Tesoro, due disegni di legge:

l'uno sullo stato di previsione dell'entrata per l'anno 1891-92;

l'altro per l'estensione della sovraimposta di  $\frac{2}{10}$  alla tassa sulla circolazione dei biglietti; ed a nome del ministro dei lavori pubblici, un disegno di legge per la proroga del termine

fissato per compiere nella città di Firenze le opere dichiarate di pubblica utilità.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro delle finanze della presentazione di questi tre disegni di legge: i primi due saranno trasmessi per ragione di competenza alla Commissione permanente di finanze. Il terzo sarà trasmesso agli Uffici che si riuniranno per esaminarla domattina.

**Ripresa della discussione.**

PRESIDENTE. Si riprende la discussione dello stato di previsione del bilancio del Tesoro.

Siamo rimasti al capitolo 20.

LEGISLATURA XVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1891

<i>Debiti variabili</i>		
20	Interessi di capitali diversi dovuti dalle finanze dello Stato (Spese fisse)	357,847 85
21	Interessi dei Buoni del Tesoro (Spesa obbligatoria) . . . . .	12,213,634 87
22	Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari contemplate dall'articolo 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dall'articolo 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785 (Spesa obbligatoria) . . . . .	3,525,000 »
23	Prorata d'interessi dovuti dalla data dell'atto di collaudo a quella della decorrenza di godimento delle obbligazioni 5 per cento sui crediti per lavori delle linee ferroviarie Eboli-Reggio, Messina-Cerda e Marina di Catanzaro allo stretto Veraldi, appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 (art. 35 del regolamento approvato con regio decreto 12 agosto 1890, n. 7047) (Spesa obbligatoria) . . . . .	150,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	16,246,482 72

LEGISLATURA XVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1891

	<i>Riporto</i> . . . . .	16,246,482 72
24	Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato (Spesa obbligatoria) . . . . .	500,000 »
25	Interessi sopra anticipazioni statutarie di stabilimenti di credito (Idem)	400,000 »
26	Garanzie a società concessionarie di strade ferrate (Idem) . . . . .	12,682,700 »
27	Onere dello Stato per i trasporti in servizio cumulativo ferroviario marittimo attraverso lo stretto di Messina. Convenzione 5 dicembre 1877 (Idem) . . . . .	13,300 »
28	Annualità netta dovuta alla società italiana per le strade ferrate Meridionali esercente la rete Adriatica in corrispettivo delle linee di sua proprietà (art. 7 del contratto) (Idem) . . . . .	32,061,645 88
29	Corrispettivo chilometrico spettante alle società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per la costruzione delle strade ferrate di cui alle convenzioni approvate colla legge del 20 luglio 1888, n. 5550 (Idem) . . . . .	1,860,000 »
30	Quote di prodotto lordo delle ferrovie appartenenti a società private ed esercitate per loro conto a senso dei rispettivi atti di concessione o in seguito a convenzioni speciali (art. 13 del contratto per la rete Mediterranea e 16 di quello per la rete Adriatica) (Idem) . . . . .	4,588,000 »
31	Corrispettivi dovuti alle Società delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'esercizio delle linee complementari costituenti le reti secondarie (articolo 73 dei capitolati per le reti Mediterranea-Adriatica e 69 per quello della rete Sicula) (Idem) . . . . .	12,645,000 »
32	Corresponsione alle casse delle pensioni e dei soccorsi del personale delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula delle quote del 2 e 1 per cento del prodotto lordo al di sopra di quello iniziale (articolo 35 del capitolato delle reti Mediterranea e Adriatica e art. 31 di quello per la rete Sicula) (Idem) . . . . .	101,000 »
33	Spese per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (articolo 29 del contratto per la rete Adriatica approvato con la legge 27 aprile 1885, n. 3048) (Idem) . . . . .	350,000 »
34	Oneri derivanti allo Stato dall'esercizio delle linee Vicenza-Schio, Vicenza-Cittadella-Treviso e Padova-Bassano (legge 25 giugno 1882, n. 871, serie 3 <sup>a</sup> ) (Idem) . . . . .	112,000 »
35	Annualità dovuta alla società concessionaria della ferrovia Cremona-Mantova per l'uso comune della stazione di Piadena con la linea Parma-Brescia-Iseo in ordine alla convenzione 27 ottobre 1883 e relativo atto addizionale 20 maggio 1889 . . . . .	1,500 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	81,561,628 60



LEGISLATURA XVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1891

	<i>Riporto</i> . . . . .	81,561,628 60
36	Debito vitalizio - Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 22 e 23 della legge 14 aprile 1864, n. 1731, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	700,000 »
37	Debito vitalizio - Pensioni vecchie (Spese fisse ed obbligatorie) .	28,786,430 »
		111,048,058 60
	<i>Annualità fisse.</i>	
38	Annualità dovuta alla Cassa dei depositi e prestiti per il pagamento delle pensioni nuove . . . . .	38,943,000 »
	<i>Dotazioni.</i>	
39	Dotazioni della Casa Reale . . . . .	15,050,000 »
	<i>Spese per le Camere legislative.</i>	
40	Spese pel Senato del Regno. . . . .	430,000 »
41	Spese per la Camera dei Deputati . . . . .	810,000 »
42	Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione per i viaggi dei Membri del Parlamento (Spesa obbligatoria) . . . . .	900,000 »
		2,140,000 »
	<i>Spese generali di amministrazione.</i>	
	<i>Ministero.</i>	
43	Personale di ruolo (Spese fisse) . . . . .	2,221,075 37
44	Personale straordinario . . . . .	53,440 »
45	Spese d'ufficio proprie del Ministero . . . . .	81,000 »
46	Indennità per spese d'ufficio del cassiere e dell'agente contabile dei titoli della Direzione generale del debito pubblico (Spese fisse) .	28,000 »
		2,383,515 37

*Presidenza del Consiglio dei ministri.*

47	Personale di ruolo dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri (Spese fisse) . . . . .	5,160 »
48	Compensi, retribuzioni, mercedi, indennità di missione al personale dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri . . . . .	12,000 »
49	Spese per l'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri. . . . .	4,000 »
		21,160 »

*Corte dei conti.*

50	Personale di ruolo (Spese fisse) . . . . .	1,724,994 79
51	Spese d'ufficio . . . . .	78,000 »
		1,802,994 79

*Avvocature erariali.*

52	Personale di ruolo (Spese fisse) . . . . .	827,708 10
53	Personale straordinario . . . . .	81,480 »
54	Spese d'ufficio (Spese fisse) . . . . .	46,200 »
55	Fitto di locali non demaniali (Idem) . . . . .	31,500 »
		986,888 10

*Intendenze di finanza.*

56	Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economi delle Intendenze (Spese fisse) . . . . .	2,754,834 95
57	Personale straordinario . . . . .	155,580 »
		2,910,414 95

LEGISLATURA XVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1891

<i>Servizio del Tesoro.</i>		
58	Personale di ruolo per il servizio del Tesoro, cioè: tesoriere centrale, tesorieri provinciali, controllori, aggiunti controllori ed ispettori (Spese fisse) . . . . .	818,130 »
59	Spese d'ufficio delle tesorerie centrali e provinciali e compensi ai gerenti provvisori (Idem) . . . . .	468,900 »
60	Personale della cassa speciale e della delegazione del Tesoro per il servizio dei biglietti a debito dello Stato . . . . .	45'103 50
61	Spese di ufficio al cassiere speciale per il servizio dei biglietti a debito dello Stato . . . . .	50,000 »
62	Spese per trasporto fondi e di tesoreria . . . . .	120,260 »
63	Spese per i servizi del Tesoro . . . . .	76,100 »
64	Fitto di locali non demaniali per le tesorerie provinciali (Spese fisse)	16,500 »
65	Spese di liti per l'amministrazione del Tesoro e per quella del Debito pubblico (Spesa obbligatoria) . . . . .	25,000 »
66	Assegno fisso per il servizio di tesoreria nel territorio ex-pontificio (eccettuata la provincia di Roma) . . . . .	30,000 »
		1,650,200 50
<i>Regie zecche e monetazione.</i>		
67	Personale di ruolo (Spese fisse) . . . . .	101,155 84
68	Spese d'ufficio (Idem) . . . . .	3,000 »
69	Spese d'esercizio delle zecche (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . .	150,230 »
		254,385 84
<i>Servizi diversi.</i>		
70	Spese di commissione, di cambio ed altre occorrenti per i pagamenti all'estero (Spesa obbligatoria) . . . . .	2,258,000 »
71	Spese di commissione, cambio ed altre occorrenti per il servizio delle obbligazioni ferroviarie 3 per cento - legge 27 aprile 1885, n. 3048 - (Idem) . . . . .	217,624 13
<i>Da riportarsi</i> . . . . .		2,475,624 13

LEGISLATURA XVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1891

	<i>Riporto</i>	2,475,624 13
72	Allestimento dei titoli del Debito pubblico - Spese di materiale.	132,100 »
73	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione.	32,000 »
74	Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio	33,000 »
75	Trasporti di registri stampati ed altro per conto dell'amministrazione del Tesoro	3,000 »
76	Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato (Spesa d'ordine)	60,000 »
77	Spese di bollo sui titoli del debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato (Spesa obbligatoria)	70,000 »
78	Spese pel servizio della contabilità generale e per gli studi e lavori relativi	18,000 »
79	Sussidi ad impiegati invalidi sprovvisti di pensione, a vedove, ad orfani di impiegati dell'amministrazione del tesoro; sussidi ed assegni già in corso non obbligatoriamente vitalizi	85,300 »
80	Dispacci telegrafici governativi (Spesa d'ordine)	30,000 »
81	Spese postali (Idem)	1,500 »
82	Spese di stampa e provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	235,000 »
83	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
84	Spese di lavori per preparare i pagamenti semestrali delle rendite nominative consolidate e per eseguire gli appuramenti semestrali nel Gran Libro	12,000 »
85	Spese casuali.	95,000 »
	<b>Spese per servizi speciali.</b>	<b>3,282,524 13</b>
	<i>Officina per la fabbricazione delle carte valori:</i>	
86	Personale (Spese fisse).	52,632 50
87	Mercedi ad operai ed indennità, spese di materiale per la fabbricazione e stampa delle carte-valori (Spesa d'ordine).	566,345 »
	<i>Da riportarsi</i>	<b>618,977 50</b>

LEGISLATURA XVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1891

	<i>Riporto</i> . . . . .	618,977 50
88	Fitto di locali (Spese fisse) . . . . .	1,930 »
89	Carta bollata, macchine e punzoni (Spesa d'ordine) . . . . .	510,000 »
		1,130,907 50
	<i>Stabilimenti minerari.</i>	
90	Miniere dell'isola dell'Elba e fonderie del ferro in Toscana - Spese pel personale di sorveglianza che non stanno a carico dell'attuale affittuario . . . . .	10,000 »
91	Miniere dell'isola dell'Elba e fonderie del ferro in Toscana - Spese di materiale per la parte che non è a carico dell'attuale affittuario	10,000 »
92	Miniere dell'isola dell'Elba e fonderie del ferro in Toscana - Imposte erariali e contributo consorziale a carico dell'amministrazione (Spesa obbligatoria e d'ordine) . . . . .	14,000 »
93	Assegni vitalizi agli operai di vecchio ruolo delle regie fonderie del ferro in Toscana (Spese fisse) . . . . .	11,000 »
94	Stipendi ed assegni fissi al personale dello stabilimento minerario di Agordo (Idem) . . . . .	21,000 »
95	Mercedi al personale - Agordo (Spesa d'ordine) . . . . .	202,000 »
96	Acquisto di materiali e trasporti - Spese d'ufficio ed eventuali - Agordo (Idem) . . . . .	68,000 »
97	Imposte, sovrimposte e canoni fissi (Spesa obbligatoria e d'ordine) .	3,252 »
		339,252 »
	<i>Amministrazione dei canali riscattati (Canali Cavour).</i>	
98	Personale di ruolo (Spese fisse) . . . . .	109,005 84
99	Spese d'ufficio ed altre spese di materiale pel servizio amministrativo, tecnico e telegrafico . . . . .	8,000 »
100	Indennità di missione e di assistenza ai lavori di manutenzione, sussidi al personale di ruolo, mercedi al personale straordinario di sorveglianza ai canali di nuovo acquisto . . . . .	32,499 84
101	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine) . . . . .	10,500 »
		160,005 68
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	

LEGISLATURA XVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1891

	<i>Riporto</i> . . . . .	160,005 68
102	Opere di manutenzione ordinaria, di riparazioni urgenti e di miglioramento dei canali ed opifici . . . . .	322,000 »
103	Fitti, canoni ed annualità passive (Spese fisse) . . . . .	22,859 35
104	Spese per imposte e sovrimposte (Spesa obbligatoria e d'ordine) . . . . .	260,000 »
105	Spese di coazioni e di liti (Spesa obbligatoria) . . . . .	10,200 »
106	Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Spesa d'ordine) . . . . .	13,000 »
		788,065 03
	<i>Fondi di riserva.</i>	
107	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (Art. 38 del testo unico della legge di contabilità approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016) . . . . .	2,000,000 »
108	Fondo di riserva per le spese impreviste (Art. 38 del testo unico della legge di contabilità approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016) . . . . .	2,000,000 »
		4,000,000 »
	CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	
	<i>Servizi diversi.</i>	
109	Rendita consolidata di proprietà dello Stato in deposito alla Cassa dei depositi e prestiti a garanzia dei biglietti di Stato, di cui all'articolo 11 della legge 7 aprile 1881, n. 133 (Serie 3 <sup>a</sup> ) (Spesa obbl.) . . . . .	17,217,786 »
110	Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospeso (Idem) . . . . .	6,292 »
111	Interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori (Idem) . . . . .	5,000,000 »
112	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative (Idem) . . . . .	526,065 07
		22,750,143 07

*Servizio delle pensioni.*

(Pensioni nuove).

113	Pensioni del Ministero del tesoro (Spese fisse e d'ordine) . . . . .	1,512,020 »
114	Pensioni del Ministero delle finanze (Idem) . . . . .	7,344,390 »
115	Pensioni del Ministero di grazia e giustizia e dei culti (Idem) . . . . .	4,515,360 »
116	Pensioni del Ministero degli affari esteri (Idem) . . . . .	198,100 »
117	Pensioni del Ministero dell'istruzione pubblica (Idem) . . . . .	1,657,610 »
118	Pensioni del Ministero dell'interno (Idem) . . . . .	4,388,460 »
119	Pensioni del Ministero dei lavori pubblici (Idem) . . . . .	944,400 »
120	Pensioni del Ministero delle poste e dei telegrafi (Idem) . . . . .	1,820,620 »
121	Pensioni del Ministero della guerra (Idem) . . . . .	16,868,750 »
122	Pensioni del Ministero della marina (Idem) . . . . .	2,416,620 »
123	Pensioni del Ministero di agricoltura, industria e commercio (Idem) . . . . .	408,200 »
124	Pensioni straordinarie (Idem) . . . . .	468,470 »
		42,543,000 »
	TOTALE <i>delle partite di giro</i> . . . . .	65,293,143 07

## TITOLO II.

## Spesa straordinaria

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

## Oneri dello Stato.

*Debiti variabili.*

125	Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui che verranno contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, a termini dell'art. 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400, e della legge 8 luglio 1883, n. 1483 (Spesa obbligatoria) . . . . .	270,000 »
126	Interessi del 2 per cento sui mutui contratti in ordine all'articolo 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, della provincia di Sondrio per riparare i danni fatti dalle inondazioni del 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili (Idem) . . . . .	40,000 »
127	Concorso del 2 per cento sulla ragione degli interessi dei prestiti concessi a piccoli proprietari più danneggiati dalle inondazioni dell'autunno 1889 (articolo 2 della legge 20 luglio 1890, n. 7018) (Spesa ripartita ed obbligatoria) . . . . .	100,000 »
128	Annualità da pagarsi alla cassa depositi e prestiti per interessi al 5.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai comuni delle medesime in relazione all'art. 8 della legge 31 marzo 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600 (Spesa obbligatoria)	657,821 16
129	Rate arretrate dovute sopra rendite del consolidato 5 per cento di nuova creazione (Idem) . . . . .	10,000 »
130	Indennità dovute secondo la legge per le espropriazioni del Governo austriaco per opere di fortificazioni . . . . .	<i>per memoria</i>
131	Somme da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli come concorso dello Stato nei lavori di risanamento di quella città della metà del prodotto dell'alienazione dei titoli di rendita da emettersi secondo la legge 15 gennaio 1885, n. 2892, ed art. 22 del regolamento approvato col regio decreto 12 marzo 1885, n. 3003	4,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	5,077,821 16



LEGISLATURA XVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1891

	<i>Riporto</i> . . . . .	5,077,821 16
132	Annualità da corrispondersi alla Società delle strade ferrate meridionali esercente la rete Adriatica, giusta l'art. 9, comma 3 e 7, della convenzione per la costruzione e l'esercizio delle linee complementari Lecco-Colico, Rocchetta-Melfi-Potenza ecc. (Legge 20 luglio 1888, n. 5550, serie 3 <sup>a</sup> ) . . . . .	2,758,600 »
133	Annualità da corrispondersi alla Società delle strade ferrate del Mediterraneo, giusta l'art. 9, comma 3 e 6, della convenzione per la costruzione delle linee complementari Velletri-Terracina-Sparanise-Gaeta, ecc. (Legge 20 luglio 1888, n. 5550, serie 3 <sup>a</sup> ) . . . . .	2,127,000 »
		<hr/>
		9,963,421 16
<b>Spese generali di amministrazione.</b>		
<i>Presidenza del Consiglio dei ministri.</i>		
134	Monumento onorario a Vittorio Emanuele II primo Re d'Italia (Legge 25 luglio 1880, n. 5562) . . . . .	412,489 60
135	Spesa per provvedere alla residenza del Parlamento nazionale (Legge 26 luglio 1888, n. 5593 (Spesa ripartita) . . . . .	<i>per memoria</i>
136	Monumento da erigersi in Roma a Giuseppe Mazzini (legge 2 luglio 1890, n. 6918) (Spesa ripartita) . . . . .	50,000 »
137	Spese occorrenti alla Commissione per la erezione del monumento a Giuseppe Mazzini (articolo 4 della legge 2 luglio 1890, n. 6918) . . . . .	5,000 »
		<hr/>
		467,489 60
<i>Servizi diversi.</i>		
138	Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (Spesa d'ordine) . . . . .	322,930 »
139	Stipendio ed indennità di residenza agli impiegati fuori ruolo (Spese fisse)	13,000 »
140	Assegni di disponibilità (Idem) . . . . .	5,000 »
141	Spesa occorrente alla Corte dei conti per il servizio da essa provvisoriamente assunto dei conti personali di spese fisse . . . . .	46,720 »
142	Pensioni da pagarsi per conto della monarchia Austro-Ungarica a termine dell'art. 8 della convenzione A, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137 (Spesa d'ordine) . . . . .	20,000 »
		<hr/>
<i>Da riportarsi</i> . . . . .		407,650 »

LEGISLATURA XVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1891

	<i>Riporto</i> . . . . .	407,650 »
143	Spesa derivante dall'esecuzione dell'art. 7 della convenzione B, stipulata fra l'Italia e la monarchia Austro-Ungarica ed approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137 (Spesa obbligatoria) . . . . .	<i>per memoria</i>
144	Spesa pei lavori straordinari per l'Amministrazione del debito pubblico . . . . .	50,000 »
145	Spese per il servizio dell'officina e degli uffici di contabilità e di cassa dei biglietti . . . . .	190,000 »
146	Spese diverse occorrenti per la Commissione permanente di cui all'articolo 24 della legge 7 aprile 1881, n. 133 (serie 3 <sup>a</sup> ) sull'abolizione del corso forzoso . . . . .	15,000 »
147	Spese per indennità dovuta, ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo 148 (Spesa obbligatoria) . . . . .	24,109 12
148	Spesa pel ritiro, cambio e conversione in moneta decimale delle monete non decimali d'oro, d'argento e di eroso misto di conio italiano (Spesa ripartita) . . . . .	100,000 »
149	Spesa straordinaria per il terzo cambio decennale delle cartelle al portatore dei consolidati 5 e 3 per cento . . . . .	290,000 »
		<hr/> 1,076,759 12 <hr/>
CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
<b>Estinzione di debiti.</b>		
150	Spesa derivante dall'articolo 3 della convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'articolo 1° dell'altra convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Ammortamento (Spesa obbligatoria) . . . . .	5,311,350 62
151	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Idem) . . . . .	20,533,272 25
152	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Idem) . . . . .	3,028,440 »
153	Debiti speciali amministrati dalla Direzione generale del Tesoro - Ammortamento (Idem) . . . . .	1,509,945 72
154	Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici ricevute in pagamento di prezzo di beni (Legge 11 agosto 1870, n. 5684, e regio decreto 14 stesso mese, n. 5794) - Ammortamento (Idem) . . . . .	100,000 »
155	Rimborsi di capitali dovuti dalle finanze dello Stato (Idem) . . . . .	150,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	<hr/> 30,633,008 59 <hr/>

LEGISLATURA XVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE—1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1891

	<i>Riporto</i> . . . . .	30,633,008 59
156	Quote dovute ai funzionari delle avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti per competenza di avvocati e procuratori poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (Spesa d'ordine) . . . . .	110,000 »
		<hr/> 30,743,008 59 <hr/>
	<b>Accensione di crediti.</b>	
157	Somma da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli riguardante la metà a carico del detto municipio del prodotto dei titoli di rendita da emettersi per il risanamento della città di Napoli (art. 22 del regolamento approvato col regio decreto 12 marzo 1885, n. 3003) . . . . .	4,000,000 »
158	Anticipazioni alle casse degli aumenti patrimoniali (art. 1° della legge 30 dicembre 1888, n. 5874) (Spesa obbligatoria) . . . . .	2,200,000 »
159	Anticipazione da farsi dal tesoro dello Stato a saldo della somma annua assegnata alla congregazione di carità di Roma in esegui-mento dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (Spesa d'ordine)	1,637,764 »
160	Anticipazione sul contributo dello Stato nelle opere edilizie e di ampliamento della capitale del Regno (art. 10 della legge 20 luglio 1890, n. 6980) (Idem) . . . . .	<i>per memoria</i>
		<hr/> 7,837,764 » <hr/>
	CATEGORIA TERZA. — COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE.	
161	Pagamento alle provincie ed ai comuni del prodotto ricavato dall'alienazione delle obbligazioni emesse per loro conto (art. 13 della legge 27 aprile 1885, n. 3048 e legge 2 luglio 1890, n. 6930) (Spesa obbligatoria) (Idem) . . . . .	<i>per memoria</i>
162	Pagamento alle casse degli aumenti patrimoniali del prodotto ricavato dall'alienazione delle obbligazioni di Stato 4 per cento netto emesse per loro conto (art. 3 della legge 27 aprile 1885, n. 3048, e legge 2 luglio 1890, n. 6930) (Idem) . . . . .	<i>per memoria</i>
		<hr/> » <hr/>

**RIASSUNTO PER TITOLI**

## TITOLO I.

**Spesa ordinaria**

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

**Oneri dello Stato.**

Debiti perpetui . . . . .	438,206,640 48
Debiti redimibili . . . . .	113,343,818 07
Debiti variabili . . . . .	111,048,058 60
Annualità fisse . . . . .	38,943,000 »
Dotazioni . . . . .	15,050,000 »
Spese per le Camere legislative . . . . .	2,140,000 »
	<hr/>
	718,731,517 15
	<hr/>

**Spese generali di amministrazione.**

Ministero . . . . .	2,383,515 37
Presidenza del Consiglio dei ministri . . . . .	21,160 »
Corte dei conti . . . . .	1,802,994 79
Avvocature erariali . . . . .	986,888 10
Intendenze di finanza . . . . .	2,910,414 95
Servizio del Tesoro . . . . .	1,650,200 50
Regie zecche e monetazione . . . . .	254,385 84
Servizi diversi . . . . .	3,282,524 13
	<hr/>
	13,292,083 68
	<hr/>

LEGISLATURA XVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1891

<b>Spese per servizi speciali.</b>	
Officina per la fabbricazione delle carte-valori . . . . .	1,130,907 50
Stabilimenti minerari . . . . .	339,252 »
Amministrazione dei canali riscattati - Canali <i>Cavour</i> . . . . .	788,065 03
	2,258,224 53
Fondi di riserva . . . . .	4,000,000 »
TOTALE della categoria prima . . . . .	738,281,825 36
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO. . . . .	65,293,143 07
TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria . . . . .	803,574,968 43
<b>TITOLO II.</b>	
<b>Spesa straordinaria</b>	
—	
<b>CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.</b>	
<b>Oneri dello Stato.</b>	
Debiti variabili . . . . .	9,963,421 16
<b>Spese generali di amministrazione.</b>	
Presidenza del Consiglio dei ministri . . . . .	467,489 60
Servizi diversi . . . . .	1,076,759 12
	1,544,248 72
TOTALE della categoria prima . . . . .	11,507,669 88

CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
Estinzione di debiti . . . . .	30,743,008 59
Accensione di crediti . . . . .	7,837,764 »
TOTALE della categoria seconda . . . . .	38,580,772 59
CATEGORIA TERZA. — COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE.	
TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria . . . . .	50,088,442 47
INSIEME ( <i>Spesa ordinaria e straordinaria</i> ) . . . . .	853,663,410 90
<b>RIASSUNTO PER CATEGORIE</b>	
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria) . . . . .	749,789,495 24
Categoria II. — Movimento di capitali (Parte straordinaria) . . . . .	38,580,772 59
Categoria III. — Costruzione di strade ferrate (Parte straordinaria) . . . . .	»
Totale spese reali . . . . .	788,370,267 83
Categoria IV. — Partite di giro (Parte ordinaria) . . . . .	65,293,143 07
Totale generale . . . . .	853,663,410 90

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 1 che ho letto. Chi l'approva voglia alzarsi.  
(Approvato).

Art. 2.

Per gli effetti, di che all'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale

dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *Spese obbligatorie e d'ordine* quelle descritte nel qui unito elenco A.

**Elenco A.**

*Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892, ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.*

**Ministero del Tesoro.**

- CAPITOLO n. 1. Rendita consolidata 5 per cento.
- » n. 2. Rendita consolidata 3 per cento.
- » n. 4. Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia - Interessi.
- » n. 5. Debito perpetuo a nome dei Comuni della Sicilia - Interessi.
- » n. 6. Rendita 3 per cento assegnata ai cosiddetti *creditori legali* nelle provincie napoletane.
- » n. 7. Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015.
- » n. 8. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi.
- » n. 9. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi.
- » n. 10. Debiti speciali amministrati dalla Direzione generale del Tesoro - Interessi.
- » n. 12. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie (legge 27 aprile 1885, n. 3048) - Interessi.
- » n. 13. Obbligazioni di Stato 4 per cento netto per le opere ferroviarie (legge 2 luglio 1890, n. 6930) - Interessi.
- » n. 14. Obbligazioni di Stato 4 per cento netto (leggi 27 aprile 1885, n. 3048 e 2 luglio 1890, n. 6930) per le quote di concorso e di anticipazione di comuni e provincie per le costruzioni ferroviarie - Interessi.
- » n. 15. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento (legge 27 aprile 1885, n. 3048) per conto delle casse degli aumenti patrimoniali - Interessi.
- » n. 16. Obbligazioni di Stato 4 per cento netto emesse per conto delle casse degli aumenti patrimoniali (legge 2 luglio 1890, n. 6930) - Interessi.
- » n. 17. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzioni di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - Interessi.
- » n. 18. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi.
- » n. 21. Interessi dei buoni del Tesoro.
- » n. 22. Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni complementari contemplate dall'art. 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dall'art. 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785.
- » n. 23. Prorata di interesse dovuti dalla data dell'atto di collaudo a quella della decorrenza di godimento delle obbligazioni 5 per cento sui crediti per i lavori delle linee ferroviarie Eboli-Reggio, Messina-Cerda e Marina di Catanzaro allo stretto Veraldi, appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 (art. 35 del regolamento approvato col R. decreto 12 agosto 1890, n. 7047).
- » n. 24. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato.
- » n. 25. Interessi sopra anticipazioni statutarie di stabilimenti di credito.

- CAPITOLO n. 26. Garanzie a Società concessionarie di strade ferrate.
- » n. 27. Onere dello Stato per i trasporti in servizio cumulativo ferroviario marittimo attraverso lo stretto di Messina - Convenzione 5 dicembre 1877.
  - » n. 28. Annualità netta dovuta alla Società italiana per le strade ferrate meridionali esercente la rete Adriatica in corresponsivo delle linee di sua proprietà (art. 7 del contratto).
  - » n. 29. Corrispettivo chilometrico spettante alle società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per la costruzione delle strade ferrate di cui alle convenzioni approvate colla legge del 20 luglio 1888, n. 5550.
  - » n. 30. Quote di prodotto lordo delle ferrovie appartenenti a Società private ed esercitate per loro conto a senso dei rispettivi atti di concessione o in seguito a convenzioni speciali (art. 13 del contratto per la rete Mediterranea e 16 di quello per la rete Adriatica).
  - » n. 31. Corrispettivi dovuti alle società delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'esercizio delle linee complementari costituenti le reti secondarie (articolo 73 dei capitolati per le reti Mediterranea ed Adriatica e 69 per quello della rete Sicula).
  - » n. 32. Corresponsione alle casse delle pensioni e dei soccorsi del personale delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula delle quote del 2 ed 1 per cento del prodotto lordo al di sopra di quello iniziale (art. 35 del capitolato della reti Mediterranea e Adriatica e art. 31 di quello per la rete Sicula).
  - » n. 33. Spese per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (art. 29 del contratto per la rete Adriatica approvato colla legge 27 aprile 1885, n. 3048).
  - » n. 34. Oneri derivanti allo Stato dall'esercizio delle linee Vicenza-Schio, Vicenza-Cittadella-Treviso e Padova-Bassano (legge 25 giugno 1882, n. 871, serie 3<sup>a</sup>).
  - » n. 36. Debito vitalizio - Indennità per una sola volta invece di pensioni, a' termini degli articoli 3, 22 e 23 della legge 14 aprile 1864, n. 1731, ed altri assegni congeneri e legalmente dovuti.
  - » n. 37. Debito vitalizio - Pensioni vecchie.
  - » n. 42. Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione pei viaggi dei membri del Parlamento.
  - » n. 65. Spese di liti per l'Amministrazione del Tesoro e per quella del Debito pubblico.
  - » n. 69. Spesa d'esercizio delle zecche.
  - » n. 70. Spese di commissione, di cambio ed altre occorrenti pei pagamenti all'estero.
  - » n. 71. Spese di commissione; cambio ed altre occorrenti per il servizio delle obbligazioni ferroviarie 3 per cento (legge 27 aprile 1885, n. 3048).
  - » n. 76. Restituzione di somme indebitamente versate nelle Tesorerie dello Stato.
  - » n. 77. Spese di bollo sui titoli del debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato.
  - » n. 80. Dispacci telegrafici governativi.
  - » n. 81. Spese postali.
  - » n. 83. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
  - » n. 87. Mercedi ad operai ed indennità, spese di materiale per la fabbricazione e stampa delle carte-valori.
  - » n. 89. Carta bollata, macchine e punzoni (Officina fabbricazione carte-valori).
  - » n. 92. Miniere dell'isola dell'Elba e fonderia del ferro in Toscana - Imposte erariali e contributo consorziale a carico dell'amministrazione.
  - » n. 95. Mercedi al personale - Agordo.
  - » n. 96. Acquisto di materiali e trasporto - Spese di ufficio ed eventuali - Agordo.
  - » n. 97. Imposte, sovrimposte e canoni fissi - Agordo.



LEGISLATURA XVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1891

- CAPITOLO n. 101. Restituzioni e rimborsi (Canali Cavour).
- » n. 104. Spese per imposte e sovraimposte (idem).
  - » n. 105. Spese di coazioni e di liti (idem).
  - » n. 106. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Idem).
  - » n. 109. Rendita consolidata di proprietà dello Stato, in deposito alla Cassa dei depositi e prestiti a garanzia dei biglietti di Stato, di cui all'art. 11 della legge 7 aprile 1881, n. 133 (serie 3<sup>a</sup>).
  - » n. 110. Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospeso.
  - » n. 111. Interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno, state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori.
  - » n. 112. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.
  - » n. 113. Pensioni del Ministero del tesoro.
  - » n. 114. Pensioni del Ministero delle finanze.
  - » n. 115. Pensioni del Ministero di grazia e giustizia e dei culti.
  - » n. 116. Pensioni del Ministero degli affari esteri.
  - » n. 117. Pensioni del Ministero dell'istruzione pubblica.
  - » n. 118. Pensioni del Ministero dell'interno.
  - » n. 119. Pensioni del Ministero dei lavori pubblici.
  - » n. 120. Pensioni del Ministero delle poste e dei telegrafi.
  - » n. 121. Pensioni del Ministero della guerra.
  - » n. 122. Pensioni del Ministero della marina.
  - » n. 123. Pensioni del Ministero di agricoltura, industria e commercio.
  - » n. 124. Pensioni straordinarie.
  - » n. 125. Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui che verranno contratti dalle Province danneggiate dalle inondazioni, ai termini dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400, e della legge 8 luglio 1883, n. 1483.
  - » n. 126. Interessi del 2 per cento sui mutui contratti in ordine all'art. 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, della provincia di Sondrio per riparare i danni fatti dalle inondazioni del 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili.
  - » n. 127. Concorso del 2 per cento sulla ragione degli interessi dei prestiti concessi a piccoli proprietari più danneggiati dalle inondazioni dello autunno 1889 (articolo 2 della legge 20 luglio 1890, n. 7018).
  - » n. 128. Annualità da pagarsi alla cassa dei depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai comuni delle medesime in relazione all'art. 8 della legge 31 marzo 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600.
  - » n. 129. Rate arretrate dovute sopra rendite del consolidato 5 per cento di nuova creazione.
  - » n. 138. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia.
  - » n. 142. Pensioni da pagarsi per conto della Monarchia Austro-Ungarica, ai termini dell'art. 8 della Convenzione A, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137.
  - » n. 143. Spesa derivante dall'esecuzione dell'articolo 7 della convenzione B, stipulata fra l'Italia e la Monarchia Austro-Ungarica ed approvata con la legge 23 marzo 1871, n. 137.
  - » n. 147. Spese per indennità dovuta ai termini dell'art. 149 della legge sul riordina-

mento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico) ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo n. 148.

CAPITOLO n. 150. Spesa derivante dall'art. 3 della convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'art. 1 dell'altra convenzione 25 febbraio 1876, approvata con la legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Ammortamento.

- » n. 151. Debiti redimibili iscritti nel gran libro - Ammortamento.
- » n. 152. Debiti redimibili non iscritti nel gran libro - Ammortamento.
- » n. 153. Debiti speciali amministrati dalla direzione generale del tesoro - Ammortamento.
- » n. 154. Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici, ricevute in pagamento di prezzo di beni (legge 11 agosto 1870, n. 5684 e regio decreto 14 stesso mese, n. 5794). Ammortamento.
- » n. 155. Rimborso di capitali dovuti dalle finanze dello Stato.
- » n. 156. Quote dovute ai funzionari delle avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dall'Avvocatura erariale e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.
- » n. 158. Anticipazioni alle casse degli aumenti patrimoniali (art. 1 della legge 30 dicembre 1888, n. 5874).
- » n. 159. Anticipazione da farsi dal tesoro dello Stato a saldo della somma annua assegnata alla Congregazione di carità di Roma in eseguimento dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.
- » n. 160. Anticipazione sul contributo dello Stato nelle opere edilizie e di ampliamento della Capitale del Regno (art. 10 della legge 20 luglio 1890, n. 6980).
- » n. 161. Pagamento alle provincie ed ai comuni del prodotto ricavato dall'alienazione delle obbligazioni emesse per loro conto.
- » n. 162. Pagamento alle casse degli aumenti patrimoniali del prodotto ricavato dall'alienazione delle obbligazioni di Stato 4 per cento netto emesse per loro conto (articolo 3 della legge 27 aprile 1885, n. 3048 e legge 2 luglio 1890, n. 6930).

#### Ministero delle Finanze.

- CAPITOLO n. 1. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.
- » n. 2. Annualità e prestazioni diverse.
  - » n. 13. Spesa occorrente per la formazione del nuovo catasto - Leggi 4 gennaio 1880 e 1° marzo 1886, n. 5222 e 3682.
  - » n. 26. Dispacci telegrafici governativi.
  - » n. 27. Spese postali.
  - » n. 29. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
  - » n. 43. Spese per trasporti dei valori bollati, di registri e di stampe e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti del servizio del bollo straordinario.
  - » n. 45. Aggio di esazione ai contabili (Demanio).
  - » n. 46. Spese di coazioni e di liti (idem).
  - » n. 47. Restituzioni e rimborsi (idem).
  - » n. 48. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie e di iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte

ai privati insegnanti, giusta l'articolo 13 del regio decreto 22 ottobre 1885, n. 3443 (demanio).

- CAPITOLO n. 49. Contribuzioni sui beni demaniali - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (idem).
- » n. 56. Contribuzione fondiaria - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (asse ecclesiastico).
  - » n. 57. Spese di liti (idem).
  - » n. 58. Restituzioni di indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
  - » n. 66. Anticipazioni per far fronte alle spese per la interinale gestione delle esattorie vacanti nel quinquennio 1888-92. Art. 48 del regolamento sulla riscossione delle imposte dirette.
  - » n. 67. Ottavo dei due centesimi destinati alle spese di distribuzione dell'imposta di ricchezza mobile, avvocato allo Stato per provvedere alle spese per le commissioni provinciali (idem).
  - » n. 68. Corresponsione ai Comuni del decimo di una parte del provento netto dei ruoli della tassa di ricchezza mobile (Imposte dirette).
  - » n. 73. Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali - art. 58 del regolamento 24 dicembre 1870 (idem).
  - » n. 74. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (serie 2<sup>a</sup>) (idem).
  - » n. 75. Spese di coazioni e di liti (idem).
  - » n. 76. Restituzioni e rimborsi (idem).
  - » n. 82. Rimborso ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nelle compagnie di disciplina o detenute nelle carceri militari (Gabelle).
  - » n. 86. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (idem).
  - » n. 87. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti doganali ed altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse — Indennità ai testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (idem).
  - » n. 94. Spese di materiale, macchine, trasporti ed altre (Lotto).
  - » n. 95. Aggio d'esazione (idem).
  - » n. 97. Vincite al lotto.
  - » n. 99. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati delle riscossioni (Tasse di fabbricazione e di vendita).
  - » n. 100. Indennità di viaggio e di soggiorno, competenze ai membri delle commissioni e compensi per lavori straordinari (idem).
  - » n. 101. Acquisto, costruzione, applicazione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi, ed altre spese relative alle tasse di fabbricazione e di vendita.
  - » n. 103. Restituzione di tasse di fabbricazione e di vendita indebitamente percepite, restituzione della tassa sullo spirito, sulla birra, sulle acque gazoze e sulla cicoria esportate, e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperati nelle industrie.
  - » n. 108. Costruzione di caselli doganali ed acquisto del materiale, riparazione e manutenzione dei locali e del materiale delle dogane.
  - » n. 109. Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi ed altre spese di servizio; spese

del collegio dei periti, indennità e compensi per lavori straordinari (Dogane).

CAPITOLO n. 112. Restituzione di diritti, rimborsi e depositi (idem).

- » n. 113. Spese relative alla riscossione dei dazi di consumo esclusi i comuni di Napoli e Roma e compensi per lavori straordinari.
- » n. 114. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Dazio consumo).
- » n. 119. Paghe agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi.
- » n. 120. Paghe agli operai ed al personale temporaneo in servizio della coltivazione dei tabacchi.
- » n. 122. Compra di tabacchi, lavori di bottaio, facchinaggio e spese di trasporto dei tabacchi e materiali diversi.
- » n. 123. Acquisto di materiali diversi per uso delle manifatture, dei magazzini dei tabacchi greggi e degli uffici delle coltivazioni.
- » n. 127. Aggio ed indennità ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso e compensi ai reggenti provvisori dei magazzini di vendita dei generi di privativa (Tabacchi).
- » n. 134. Paghe agli operai delle saline.
- » n. 136. Acquisto, riparazione e manutenzione del materiale in servizio delle saline, compra del combustibile per le macchine e pei forni di Volterra.
- » n. 137. Indennità ai rivenditori di sali.
- » n. 138. Compra e trasporto dei sali.
- » n. 139. Aggio ed indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso e compensi ai reggenti provvisori dei magazzini di vendita dei generi di privativa (Sali).
- » n. 140. Spese di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie. Spese di mano d'opera per prepararlo e spese di acquisto degli utensili relativi.
- » n. 141. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero (art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445).
- » n. 142. Spese per l'otturazione delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.
- » n. 148. Acquisto, trasporto e riparazioni dei mobili; spesa per pesatura dei sali e piombatura dei sacchi pel trasporto del sale fra i vari depositi, per verifica dei tabacchi, per distruzione del sale sterro, per imposta sui fabbricati, per manutenzione e riparazione ai locali dei magazzini e per spese di condotta d'acqua.
- » n. 149. Restituzione dei canoni di rivendite indebitamente percetti.
- » n. 150. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.
- » n. 151. Canone dovuto al comune per effetto dell'art. 5 della legge 14 maggio 1881, n. 198, e dell'art. 11 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (comune di Napoli).
- » n. 152. Personale per la riscossione del dazio (idem).
- » n. 153. Indennità per spese d'ufficio, di giro, di alloggio, di disagiata residenza ed altre (idem).
- » n. 154. Casermaggio, fornitura di acqua potabile e riscaldamento dei locali per la guardia di finanza (idem).
- » n. 155. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (idem).
- » n. 156. Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altri (idem).

- CAPITOLO n. 157. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (Comune di Napoli).
- » n. 158. Restituzione di diritti indebitamente esatti (idem).
  - » n. 159. Stipendio ed indennità al personale fuori ruolo (idem).
  - » n. 161. Canone dovuto al comune per effetto degli articoli 6 e 7 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, serie 3<sup>a</sup> (Comune di Roma).
  - » n. 162. Personale per la riscossione del dazio (idem).
  - » n. 164. Assegni e indennità per spese d'ufficio, di giro, d'alloggio, di servizio volante, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (idem).
  - » n. 165. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (idem).
  - » n. 166. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (idem).
  - » n. 167. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazioni di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altre (idem).
  - » n. 168. Acquisto, trasporto, riparazione e manutenzione del materiale (idem).
  - » n. 169. Restituzione di diritti indebitamente esatti (idem).
  - » n. 178. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.
  - » n. 181. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni (Asse ecclesiastico).
  - » n. 182. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni (idem).
  - » n. 184. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemanati in esequimento dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.
  - » n. 185. Somme riscosse per i beni appresi alle confraternite romane da pagarsi dal demanio al tesoro dello Stato in rimborso delle anticipazioni fatte dal tesoro alla congregazione di carità di Roma.
  - » n. 186. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle soprattasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette, e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.
  - » n. 187. Spese di liti ed altre diverse di stralcio pel servizio del macinato.
  - » n. 188. Rimborsi e restituzioni di tassa del macinato.
  - » n. 196. Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al Demanio per conto della pubblica istruzione in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopraindicati.
  - » n. 197. Affrancazione di annualità e restituzioni di capitali passivi (Asse ecclesiastico).
  - » n. 198. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse ecc., eseguiti negli uffici dei contabili demaniali.
  - » n. 199. Rimborso di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato.

**Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.**

- CAPITOLO n. 9. Dispacci telegrafici governativi.
- » n. 10. Spese postali.
  - » n. 12. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
  - » n. 16. Spese di giustizia.
  - » n. 18. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

**Ministero degli Affari Esteri.**

- CAPITOLO n. 5. Dispacci telegrafici governativi.
- » n. 6. Spese postali.
  - » n. 9. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
  - » n. 29. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

**Ministero dell'Istruzione Pubblica.**

- CAPITOLO n. 11. Fitto di beni amministrati dal Demanio destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.
- » n. 16. Spese di liti.
  - » n. 17. Spese per dispacci telegrafici governativi.
  - » n. 18. Spese postali.
  - » n. 20. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
  - » n. 40. Gallerie, musei, scavi e monumenti, spese da sostenersi colla tassa di entrata (art. 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554).
  - » n. 59. Propine d'esami nei regi licei e ginnasi, e rimborso di tasse d'iscrizione ai comuni delle antiche provincie.
  - » n. 69. Propine ai componenti le commissioni per gli esami d'ammissione e di licenza negli istituti tecnici e nautici.
  - » n. 74. Propine per esami di ammissione e di licenza nelle scuole tecniche.
  - » n. 105. Costruzione, ampliamento e restauro degli edifici destinati ad uso delle scuole elementari e degli istituti educativi della infanzia dichiarati corpi morali - Onere del Governo secondo l'art. 3 della legge 8 luglio 1888, n. 5516.
  - » n. 106. Costruzione, ampliamento e restauro degli edifici per l'istruzione secondaria normale e pei convitti - Onere del Governo secondo l'art. 7 della legge 8 luglio 1888, n. 5516.
  - » n. 108. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

**Ministero dell'Interno.**

- CAPITOLO n. 10. Spese pel servizio araldico, contemplate dall'art. 15 del regio decreto 11 dicembre 1887, n. 5138, serie 3.<sup>a</sup>
- » n. 14. Dispacci telegrafici governativi.
  - « n. 15. Spese di posta.
  - » n. 17. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
  - » n. 31. Tiro a segno nazionale (legge 2 luglio 1882, n. 883).
  - » n. 36. Fondo a calcolo per le anticipazioni delle spese occorrenti al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3.<sup>a</sup>, art. 81 e regio decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, art. 24).
  - » n. 106. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

**Ministero dei Lavori Pubblici.**

- CAPITOLO n. 5. Dispacci telegrafici governativi.
- » n. 6. Spese postali.
  - » n. 8. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
  - » n. 57. Restauri alle opere marittime danneggiate in contravvenzione alla polizia tecnica dei porti.
  - » n. 61. Quota a carico dello Stato nelle spese per competenze, locali, mobilio, personale ed altre, occorrente per il collegio arbitrale istituito a termini dell'articolo 17 della legge 27 aprile 1885, n. 3048, serie 3<sup>a</sup>.
  - » n. 62. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.
  - » n. 247. Spese giudiziali e di stampa in dipendenza di questioni ferroviarie.
  - » n. 248. Spese a carico dello Stato per lavori di manutenzione straordinaria delle linee venete riscattate dallo Stato colla legge 25 giugno 1882, n. 871, serie 3<sup>a</sup>.

**Ministero delle Poste e dei Telegrafi.**

- CAPITOLO n. 7. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 23. Retribuzioni dovute per trasporto di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili, che non fanno servizio per conto dello Stato.
  - » n. 24. Tasse da pagarsi alle amministrazioni delle ferrovie ed alle società di navigazione per il trasporto delle corrispondenze, dei pacchi, delle provviste di stampe e di materiale per il servizio, per il trasporto della valigia delle Indie e per il nolo di vetture ferroviarie ridotte ad uso postale.
  - » n. 25. Premio per la vendita dei francobolli, di biglietti e di cartoline postali concesso agli uffici di seconda classe, alle collettorie di 1<sup>a</sup> classe ai rivenditori autorizzati ed a chi ne acquista all'ingrosso (art. 138 del regolamento generale 2 luglio 1890, n. 6954).
  - » n. 26. Aggio ai consoli sulle tasse dei vaglia emessi.
  - » n. 27. Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmio dagli uffici postali ed altri istituti (Reali decreti 18 febbraio 1883, n. 1216 e 25 novembre detto anno, n. 1698). Rimborso per i francobolli applicati alle cartoline-vaglia, create con l'art. 20 della legge 12 giugno 1890, n. 6889.
  - » n. 28. Rimborsi eventuali - Diritti doganali a carico dell'amministrazione nel servizio dei pacchi.
  - » n. 31. Retribuzioni ai commessi degli uffici di 2<sup>a</sup> classe ed ai fattorini in ragione di telegrammi.
  - » n. 34. Spese telegrafiche per conto di diversi.
  - » n. 42. Crediti di Amministrazioni estere.
  - » n. 43. Rimborsi per le corrispondenze e per i pacchi rinviati, detassati o rifiutati; per i pacchi ricomposti e per il cambio di francobolli, biglietti e cartoline postali inservibili; restituzione di tasse telegrafiche e spese di espresso e simili.
  - » n. 44. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

**Ministero della Guerra.**

- CAPITOLO n. 3. Spese per dispacci telegrafici governativi.
- » n. 4. Spese postali.
- » n. 6. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico della legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 18. Quota-spesa mantenimento degli allievi delle scuole militari, corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario.
- » n. 37. Spese di giustizia criminale militare.
- » n. 42. Premi e soprassoldi e indennità ai raffermati.
- » n. 43. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

**Ministero della Marina.**

- CAPITOLO n. 4. Spese per dispacci telegrafici governativi.
- » n. 5. Spese postali.
- » n. 7. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 14. Spese eventuali per mantenimento, alloggio, vestiario e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali, giusta la legge 24 maggio 1877, n. 3919.
- » n. 15. Compensi di costruzione e premi di navigazione e di trasporto carbone ai piroscafi ed ai velieri mercantili nazionali stabiliti dalla legge 6 dicembre 1885, n. 3547 - Spese di visite e perizie per l'esecuzione di detta legge.
- » n. 22. Corpo reale equipaggi. - Premi e gratificazioni di rafferma, assegni alle masse individuali dei raffermati.
- » n. 37. Quota-spesa corrispondente alla retta dovuta dagli allievi dell'Accademia navale, da versarsi all'erario.
- » n. 40. Spese di giustizia.
- » n. 50. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

**Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.**

- CAPITOLO n. 7. Dispacci telegrafici governativi.
- » n. 8. Spese di posta.
- » n. 10. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 57. Pubblicazione del Bollettino ufficiale delle situazioni semestrali e dei rendiconti annuali delle Casse di risparmio e degli atti costitutivi e modificativi degli statuti delle Casse medesime.
- » n. 73. Pesi e misure e saggio di metalli preziosi — Compensi agli ufficiali metrici per il giro di verifica periodica ai sensi dell'art. 58 del regolamento per il servizio metrico, approvato col regio decreto 17 febbraio 1887, n. 4358.
- » n. 77. Pesi e misure — Restituzione e rimborsi di diritti di verifica.
- » n. 86. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.
- » n. 98. Spese per impedire la diffusione della *phylloxera vastatrix*.

PRESIDENTE. Chi approva l'art. 2 è pregato di alzarsi.  
(Approvato).

Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco B, potranno i Ministeri aprire crediti mediante mandati a disposizione dei fun-

zionari da essi dipendenti, ai termini dell'art. 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.



**Elenco B.**

*Spese di riscossione delle entrate per le quali si possono spedire mandati a disposizione di funzionari governativi, ai termini dell'art. 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.*

**Ministero del Tesoro.**

- CAPITOLO n. 63. Spese per i servizi del tesoro - Aggio ai contabili sugli introiti fatti e compensi agli inservienti comunali per la notificazione dei fogli di carico (azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia).
- » n. 65. Spese di liti per l'amministrazione del tesoro e per quella del debito pubblico: Spese di liti alle quali fosse condannato il tesoro dello Stato dai tribunali, onorari agli avvocati, ai causidici, ed altri simili (azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia).
  - » n. 99. Spese di ufficio ed altre spese di materiale pel servizio amministrativo, tecnico e telegrafico (Canali Cavour).
  - » n. 100. Indennità di missione e di assistenza ai lavori di manutenzione, sussidi al personale di ruolo, mercedi al personale straordinario di sorveglianza ai canali di nuovo acquisto (Canali Cavour).
  - » n. 101. Restituzioni e rimborsi (Canali Cavour).
  - » n. 102. Opere di manutenzione ordinaria, di riparazioni urgenti e di miglioramento dei canali ed opifici (Canali Cavour).
  - » n. 104. Spesa per imposte e sovrimeposte. (Canali Cavour).
  - » n. 105. Spese di coazioni e di liti (Canali Cavour).
  - » n. 106. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Canali Cavour).
  - » n. 138. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia:  
Rimborso di quote indebitamente riscosse e di quote inesigibili.

**Ministero delle Finanze.**

*Amministrazione esterna del demanio e delle tasse sugli affari.*

- CAPITOLO n. 1. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico:  
Spese per oneri che non si trovano ancora iscritti nei prospetti delle spese fisse, sia perchè devoluti in derrate, sia perchè di prossima affrancazione.
- » n. 34. Mercedi, assegni e compensi al personale avventizio delle speciali gestioni patrimoniali.
  - » n. 38. Spese d'ufficio variabili e materiale:
    - a) Spese di posta per lettere, pieghi tassati ed affrancati in servizio dell'Amministrazione;
    - b) Spesa per oggetti di scrittoio e simili, quando non esiste contratto.

CAPITOLO n. 39. Compra e riparazione di mobili, acquisto di casse forti per gli uffici di riscossione e per quelli di bollo e spese relative:

Spese per provviste e riparazioni di mobili ed altri oggetti, sempre quando il loro ammontare non superi le lire 300, e competenze per le perizie e collaudi relativi.

- » n. 40. Spese per l'assestamento catastale, per prese di possesso di beni espropriati a debitori d'imposte per la regolarizzazione dei registri di consistenza, spese per gli incanti rimasti deserti ed altre spese:
  - a) Spese varie per l'assestamento catastale dei beni dell'antico Demanio e per le prese di possesso dei beni espropriati a debitori d'imposte devoluti al Demanio e stampati relativi;
  - b) Spese degli incanti rimasti deserti e tenuti per la vendita o per l'affitto di beni demaniali o per appalti di opere di riparazione ai beni stessi, escluse le spese simili relativamente all'Asse ecclesiastico.
  
- » n. 43. Spese per trasporti di valori bollati, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti del servizio del bollo straordinario:
  - a) Trasporto di carta bollata, di registri, di stampe, di pesi, di campioni e simili, quando non esistono convenzioni con appaltatori e non sia possibile servirsi della posta;
  - b) Spese per bollatura, spedizione ed imballaggio di carta bollata quando non esiste contratto.
  
- » n. 45. Aggio d'esazione ai contabili:
  - a) Aggio provvisorio mensile ed aggio definitivo in fine d'anno ai contabili;
  - b) Aggio ai ricevitori provinciali ed esattori vari per riscossione di rendita, diritti e tasse speciali dovute all'Amministrazione;
  - c) Aggio ai distributori secondari di carta bollata ed ai verificatori di pesi e misure sul prezzo delle marche prelevate dagli uffici demaniali;
  - d) Indennità per le spese d'ufficio ai ricevitori non retribuiti ad aggio;
  - e) Spese d'ufficio che in certi casi cadono a carico dell'amministrazione per gestione interinale degli uffici contabili.
  
- » n. 46. Spese di coazione e di liti:
  - a) Diritti dovuti agli uscieri, segretari ed altri funzionari per gli atti ingiunzionali ed esecutivi contro i debitori morosi, compresi gli avvisi di pagamento per tasse di registro e di manomorta;
  - b) Diritti dovuti ai periti liquidatori, ingegneri, geometri e simili, nelle cause che interessano l'Amministrazione;
  - c) Diritti dovuti per levatura di copie ed estratti di documenti relativi ai notai ed altri ufficiali non retribuiti dal Governo;
  - d) Onorari e compensi ordinari agli avvocati assunti in difesa dell'Amministrazione (articolo 296 della tariffa annessa alla legge 23 dicembre 1865);
  - e) Onorari ed esposti ai procuratori; spese per la stampa di memorie legali e per la pubblicazione di editti od avvisi nell'interesse dell'Amministrazione;
  - f) Spese di liti dovute dalle finanze nei casi di soccombenza in giudizio, escluse ben inteso le somme in capitale, per le quali ebbero luogo le liti.

## CAPITOLO n. 47. Restituzioni e rimborsi:

Restituzione di somme indebitamente riscosse e rimborso di altre pagate da terzi riconosciute dovute invece dall'amministrazione del demanio.

- » n. 48. Restituzione di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle università per essere corrisposte ai privati insegnanti, giusta l'art. 13 del regio decreto 22 ottobre 1885, n. 3443.
- » n. 49. Contribuzioni sui beni demaniali — Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale:
  - a) Sovrimposta provinciale e comunale sui beni rurali;
  - b) Sovrimposta provinciale e comunale sui fabbricati;
  - c) Sovrimposte sui beni d'Istituti o Corpi morali amministrati dal Demanio.
- » n. 50. Manutenzione e miglioramento delle proprietà demaniali:
  - a) Spese pei lavori fatti ad economia per guasti improvvisi alle proprietà demaniali che richiedono immediata riparazione;
  - b) Spese per opere portate da contratti debitamente approvati ed ammessi dalla Corte dei conti, semprechè il loro ammontare non superi le lire 2000;
  - c) Spese di perizia, misurazione e trasferta agli architetti e periti in servizio delle proprietà demaniali, e competenze agli ingegneri del Genio civile, agli ispettori, sotto ispettori ed ai periti privati per servizi prestati nell'interesse del Demanio;
  - d) Imposte consorziali di arginatura, tasse d'acqua ed altre tendenti al miglioramento dei beni e del suolo di proprietà demaniale;
  - e) Spese per illuminazione ordinaria e per feste pubbliche degli edifici ad uso dell'Amministrazione finanziaria.
- » n. 51. Spese d'amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria per speciali gestioni patrimoniali:
  - a) Manutenzione ordinaria e straordinaria dei bacini e corsi d'acqua patrimoniali, sia ad economia che in dipendenza di contratti d'appalto periodici o speciali, semprechè il loro ammontare non superi le L. 2000;
  - b) Indennità di trasferta alle guardie dei regi Tratturi del Lago Trasimeno e dei bacini d'acqua patrimoniali - Spese di perizia e contratti pei servizi di Magione e delle annualità perpetue per la compilazione dei ruoli e per la rinnovazione dei contratti delle bonifiche; spese per le delimitazioni delle spiagge marittime e lacuali ed altri beni del demanio pubblico.
- » n. 53. Spese di amministrazione (Asse ecclesiastico):

Spese variabili di qualunque natura, contemplate negli articoli 58, 59 e 60 del regolamento, ed altre tendenti al miglioramento del suolo e dei beni.
- » n. 54. Spesa occorrente per tassa di arginatura, tasse speciali, maggiori utenti, fosse, strade comunali, per bonifica ed altro di natura consorziale (idem).
- » n. 55. Stipendi ed assegni al personale assunto in servizio presso l'amministrazione centrale, le commissioni provinciali e gli uffici direttivi per la sorveglianza dei beni (idem):

Spese pel personale addetto al servizio dei beni immobili dell'Asse ecclesiastico, sempre quando la relativa partita non siasi potuta in tempo inscrivere sui prospetti delle spese fisse.

LEGISLATURA XVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1891

CAPITOLO n. 56. Contribuzione fondiaria - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico):

Sovrimposta provinciale e comunale sui beni rurali e sui fabbricati dell'Asse ecclesiastico.

- » n. 57. Spese di liti (idem).
- » n. 58. Restituzione d'indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
- » n. 177. Stima dei beni demaniali.
- » n. 178. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposta, e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.
- » n. 180. Spese inerenti alla vendita dei beni ed all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico.
- » n. 181. Spese di coazione e di liti dipendenti dalla vendita dei beni dell'Asse ecclesiastico.
- » n. 182. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni dell'Asse ecclesiastico.
- » n. 183. Spese di indemanimento e di amministrazione dei beni delle confraternite romane, di cui all'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980:
  - a) Personale straordinario in servizio dell'Amministrazione del demanio e delle tasse;
  - b) Indennità e spese per le prese di possesso:
    - 1° Spese relative alle prese di possesso;
    - 2° Indennità ai delegati per le prese di possesso.
  - c) Amministrazione, manutenzione, miglioramento e custodia delle proprietà immobiliari:
    - 1° Spese di amministrazione, di manutenzione, di miglioramento, di custodia, di arginatura, di imposte consorziali, di illuminazione ordinaria e per feste pubbliche, di polizia ed altre passività;
    - 2° Spese di perizia, misurazioni, trasferte ed altre di egual natura in servizio dei beni suindicati.
  - d) Spese varie in dipendenza di liquidazioni, di conguaglio e restituzioni di indebiti;
  - e) Spese di liti:
    - 1° Spese per atti ingiunzionali e coattivi per riscossioni di crediti;
    - 2° Spese di liti ventilate avanti i tribunali.
- » n. 184. Spese per imposte ed oneri afficenti i beni delle confraternite romane stati indemanati in eseguitamento dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980:
  - a) Annualità e prestazioni diverse, come censi, canoni, livelli, sia in natura che in danaro;
  - b) Imposte e sovrimposte:
    - 1° Imposte erariali sui terreni e sui fabbricati;
    - 2° Sovrimeposte provinciali e comunali sui terreni e sui fabbricati.
- » n. 199. Restituzioni di depositi per adire agli incanti per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici dei contabili demaniali.

*Amministrazione esterna delle imposte dirette e della conservazione del catasto.*

CAPITOLO n. 59. Indennità agli ispettori per giri di ufficio.

- » n. 63. Indennità di viaggio e di soggiorno al personale di ruolo delle agenzie per giri di ufficio, per reggenze e per altre missioni compiute nell'interesse del servizio delle imposte dirette e del catasto.

- CAPITOLO n. 64. Mercedi agli amanuensi e retribuzione al personale avventizio assunto in servizio delle agenzie per lavori diversi eventuali ed a cottimo.
- » n. 67. Ottavo dei due centesimi destinati alle spese di distribuzione dell'imposta di ricchezza mobile avvocato allo Stato per provvedere alle spese per le Commissioni provinciali.
- » n. 68. Corresponsione ai comuni del decimo di una parte del provento netto dei ruoli della tassa di ricchezza mobile.
- » n. 69. Spese d'accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati, e spese per notificazioni di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto.
- » n. 72. Spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso le agenzie delle imposte dirette.
- » n. 74. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (serie 2<sup>a</sup>).
- » n. 75. Spese di esazioni e di liti:  
Spese di liti, a cui le finanze sono condannate dai tribunali, spese d'istanza, perizie giudiziarie, onorari agli avvocati, ai cancellieri, ed altri consimili, e spese per pagamento di assegno alle scorte armate in servizio delle imposte dirette.
- » n. 76. Restituzioni e rimborsi:  
Rimborso di quote d'imposte dirette indebitamente riscosse, e restituzione delle quote riconosciute inesigibili delle imposte stesse.
- » n. 186. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle soprattasse per omesse od inesatte dichiarazioni delle imposte dirette, e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.
- » n. 188. Rimborsi e restituzioni di tassa del macinato.

## GABELLE.

*Servizi comuni.*

- CAPITOLO n. 73. Soldi per la guardia di finanza.
- » n. 79. Assegni ed indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per la guardia di finanza.
- » n. 80. Indennità di tramutamento e di missione per la guardia di finanza.
- » n. 81. Casermaggio, spese di materiale, lumi e fuoco e altre spese per la guardia di finanza.
- » n. 84. Costruzione, riparazione, manutenzione dei battelli di proprietà dello Stato e fitto di battelli privati per sorveglianza finanziaria.
- » n. 86. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori.
- » n. 87. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti doganali ed altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse — Indennità a testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario.
- » n. 88. Laboratori chimici delle gabelle — Assegni, compensi e indennità al personale.
- » n. 89. Spese di materiale e diverse pei laboratori chimici delle gabelle.
- » n. 90. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando.

*Servizio del lotto.*

CAPITOLO n. 95. Aggio d'esazione ai ricevitori del lotto.

*Tasse di fabbricazione e di vendita.*

CAPITOLO n. 98. Mercedi agli operai.

- » n. 99. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione.
- » n. 100. Indennità di viaggio e di soggiorno, competenze ai membri delle commissioni e compensi per lavori straordinari.
- » n. 101. Acquisto, costruzione, applicazione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi, ed altre spese relative alle tasse di fabbricazione e di vendita.
- » n. 103. Restituzione di tasse di fabbricazione e di vendita indebitamente percepite, restituzione della tassa sullo spirito, sulla birra, sulle acque gazoze e sulla cicoria esportate, e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperati nelle industrie.

*Dogane.*

CAPITOLO n. 106. Compenso agli agenti doganali pel servizio notturno e per trasferte ed indennità agli impiegati doganali destinati a prestar servizio presso le dogane internazionali situate sul territorio estero ed in località disagiate.

- » n. 108. Costruzione di caselli doganali ed acquisto del materiale; riparazione e manutenzione dei locali e del materiale delle dogane.
- » n. 109. Tasse postali per versamenti, trasporti di fondi e altre spese di servizio; spese pel collegio dei periti, indennità e compensi per lavori straordinari.
- » n. 112. Restituzione di diritti, rimborsi e depositi.

*Dazio consumo.*

CAPITOLO n. 113. Spese relative alla riscossione del dazio consumo esclusi i comuni di Napoli e Roma e compenso per lavori straordinari.

- » n. 114. Restituzione di diritti indebitamente esatti.
- » n. 152. Personale per la riscossione del dazio consumo nel comune di Napoli.
- » n. 153. Indennità per spese di ufficio, di giro, di alloggio, di disagiata residenza ed altre (idem).
- » n. 154. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile e riscaldamento dei locali per la guardia di finanza (idem).
- » n. 156. Spese di manutenzione della cinta daziaria, d'illuminazione e di riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altri, per la riscossione del dazio consumo nel comune di Napoli.
- » n. 157. Acquisto, riparazione e trasporto del materiale (idem).
- » n. 158. Restituzione di diritti indebitamente esatti (idem).
- » n. 159. Stipendio ed indennità al personale fuori ruolo (idem).

CAPITOLO n. 162. Personale per la riscossione del dazio consumo nel comune di Roma.

- » n. 164. Assegni e indennità per spese di ufficio, di giro, di alloggio, di servizio volante, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altri (comune di Roma).
- » n. 165. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (idem).
- » n. 167. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazioni di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altri (idem).
- » n. 168. Acquisto, trasporto, riparazioni e manutenzione del materiale (idem).
- » n. 169. Restituzioni di diritti indebitamente esatti (idem).

### *Tabacchi.*

CAPITOLO n. 118. Indennità di tramutamento al personale dell'amministrazione esterna dei tabacchi; indennità di viaggio e di soggiorno per le missioni degli impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale, agenti subalterni e operai pel servizio dei tabacchi.

- » n. 119. Paghe agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi.
- » n. 120. Paghe agli operai ed al personale temporaneo in servizio delle coltivazioni dei tabacchi.
- » n. 122. Compra di tabacchi, lavori di bottaio, facchinaggi e spese di trasporto di tabacchi e materiali diversi.
- » n. 123. Acquisto di materiali diversi per uso delle manifatture, dei magazzini dei tabacchi greggi, e degli uffici delle coltivazioni.
- » n. 125. Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati in servizio dell'azienda dei tabacchi.
- » n. 126. Spese di ufficio e di materiali di ufficio delle coltivazioni, dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture.
- » n. 127. Aggio e indennità ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso, e compensi ai reggenti provvisori dei magazzini di vendita dei generi di privata.
- » n. 128. Mercedi agli operai per le coltivazioni dirette sperimentali dei tabacchi.
- » n. 129. Acquisto, riparazione e trasporto di mobili, macchine ed utensili, fitto di terreni e di locali, indennità ed altre spese per le coltivazioni dirette sperimentali dei tabacchi.
- » n. 130. Premi d'incoraggiamento ai coltivatori dei tabacchi.

### *Sali.*

CAPITOLO n. 133. Spese di ufficio ed indennità agli impiegati destinati a prestar servizio in località malsane.

- » n. 137. Indennità ai rivenditori dei sali.
- » n. 138. Compra e trasporto dei sali.
- » n. 139. Aggio ed indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso e compensi ai reggenti provvisori dei magazzini di vendita dei generi di privata.
- » n. 140. Spese di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie - Spese di mano d'opera per prepararlo e spese di acquisto degli utensili relativi.

CAPITOLO n. 141. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero (articolo 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445).

- » n. 142. Spese per l'otturazione delle sorgenti saline per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.

*Tabacchi e sali (Spese promiscue).*

CAPITOLO n. 145. Indennità agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi per disagiata residenza, spese per visite sanitarie, compensi agli impiegati ed agenti incaricati di disimpegnare le funzioni di magazziniere e di ufficiali ai riscontri e retribuzioni per lavori straordinari.

- » n. 148. Acquisto, trasporto e riparazione dei mobili; spesa per pesatura dei sali e piombatura dei sacchi per trasporto dei sali fra i vari depositi; per verifica dei tabacchi, per distribuzione del sale sterco, per imposta sui fabbricati, per manutenzione e riparazione ai locali dei magazzini e per spese di condotta d'acqua.
- » n. 149. Restituzioni di canoni di rivendite indebitamente percetti.

**Ministero delle Poste e dei Telegrafi.**

CAPITOLO n. 13. Assegnamenti al personale degli uffici postali all'estero.

- » n. 23. Retribuzioni dovute per trasporto di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato.
- » n. 25. Premio per la vendita di francobolli, di biglietti e di cartoline postali concesso agli uffici di 2ª classe, alle collettorie di 1ª classe, ai rivenditori autorizzati ed a chi ne acquista all'ingrosso (art. 138 del regolamento generale 2 luglio 1890, n. 6954).
- » n. 26. Aggio ai consoli sulle tasse dei vaglia emessi.
- » n. 43. Rimborsi per le corrispondenze e per pacchi rinviati, detassati o rifiutati; per i pacchi ricomposti e per il cambio di francobolli, biglietti e cartoline postali inservibili; restituzioni di tasse telegrafiche, spese di espresso e simili.

**Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.**

*Pesi e misure.*

CAPITOLO n. 77. Restituzioni e rimborsi di diritti di verifica.

PRESIDENTE. Chi approva l'art. 3 che ho letto voglia alzarsi.

(Approvato).

Ora rileggo l'art. 4 per porlo ai voti.

Art. 4.

È data facoltà al Governo di autorizzare, in relazione all'art. 2 del regio decreto 23 agosto 1890, n. 7078, che regola l'esecuzione della legge 2 luglio 1890, n. 6930, la emissione di

tante obbligazioni di Stato 4 per cento netto, quante occorrono per ricavare la somma di L. 81,916,185 52, la quale, insieme a quella di L. 1,028,628 40 di quote di concorso dei comuni e delle provincie, corrisponde alla spesa di L. 82,944,813 92 da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per le costruzioni ferroviarie, per effetto delle leggi 27 aprile 1885, n. 3048; 24 luglio 1887, n. 4785; 20 luglio 1888, n. 5550; e 20 luglio 1890, n. 7008.



La facoltà accordata al Governo coll'articolo 8 della legge 14 aprile 1891, n. 153, per l'assestamento del bilancio 1890-91, è continuata anche nell'esercizio finanziario 1891-92 per la suddetta somma di L. 81,916,185 52.

Le obbligazioni ferroviarie da depositarsi a garanzia dei biglietti di Stato si potranno rappresentare da un certificato del tesoro, fino al momento della loro emissione.

(Approvato).

#### Art. 5.

La somma di L. 760,000 fissata con l'art. 5 della legge 7 aprile 1890, n. 6000, come limite massimo dell'annualità per le pensioni dipendenti dai collocamenti a riposo di autorità, è ridotta per l'esercizio finanziario 1891-92 a L. 575,000.

(Approvato).

#### Art. 6.

La somma di L. 575,000 fissata nell'articolo precedente è ripartita nelle seguenti misure tra i diversi Ministeri:

Ministero del Tesoro . . . . .	L. 17,000
Id. delle finanze . . . . .	» 58,000
Id. di grazia e giustizia e dei culti . . . . .	» 20,000
Id. degli affari esteri . . . . .	» 15,000
Id. dell'istruzione pubblica . . . . .	» 15,000
Id. dell'interno . . . . .	» 90,000
Id. dei lavori pubblici . . . . .	» 17,000
Id. delle poste e dei telegrafi . . . . .	» 25,000
Id. della guerra . . . . .	» 266,000
Id. della marina . . . . .	» 45,000
Id. dell'agricoltura, industria e commercio . . . . .	» 7,000
	<u>L. 575,000</u>

Al conto consuntivo 1891-92 sarà unito l'elenco delle concessioni fatte durante l'esercizio per le pensioni dipendenti dai collocamenti a riposo di autorità.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà votato domani in principio di seduta a scrutinio segreto.

Pregherei ora il Senato di volersi riunire negli Uffici domani al tocco e mezzo per esaminare i seguenti progetti di legge:

Termine per compiere nella città di Firenze le opere dichiarate di pubblica utilità con legge 14 agosto 1870, n. 5810.

Alle due vi sarà seduta pubblica col seguente ordine del giorno.

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1891-92;

Provvedimenti per il contrabbando e le guardie di finanza;

Esecuzione dell'Atto generale della Conferenza di Bruxelles relativa all'abolizione della schiavitù;

Stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1891-92.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1891-92;

Modificazioni alla legge sulla alienazione dei beni demaniali;

Provvedimenti riguardanti i magazzini e le rivendite di generi di privativa;

Modificazioni ad alcune disposizioni del Codice di procedura penale riguardanti la citazione direttissima e la citazione diretta, i mandati di comparizione e di cattura, la conferma e la revocazione dei mandati di cattura, la libertà provvisoria, le ordinanze e le sentenze istruttorie di non farsi luogo a procedimento penale e i giudizi di appello;

Modificazioni alla legge 14 agosto 1862, n. 800, sulla istituzione della Corte dei conti.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione; prego i signori senatori segretari a voler procedere alla enumerazione dei voti.

(I senatori, segretari, procedono allo spoglio delle urne).

LEGISLATURA XVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1891

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge :

Modificazioni all'obbligo del servizio militare stabilito dalla legge sul reclutamento del regio esercito :

Votanti . . . . .	100
Favorevoli . . . . .	92
Contrari . . . . .	7
Astenuti . . . . .	1

(Il Senato approva).

Modificazioni ad alcuni articoli della legge sul reclutamento del regio esercito relativi alle rafferme con premio :

Votanti . . . . .	100
Favorevoli . . . . .	91
Contrari . . . . .	8
Astenuti . . . . .	1

(Il Senato approva).

Autorizzazione della spesa di L. 8,600,000 da iscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1891-92 :

Votanti . . . . .	102
Favorevoli . . . . .	88
Contrari . . . . .	13
Astenuti . . . . .	1

(Il Senato approva).

Contingente per la leva di mare sui nati nel 1871 :

Votanti . . . . .	99
Favorevoli . . . . .	92
Contrari . . . . .	6
Astenuti . . . . .	1

(Il Senato approva).

Autorizzazione a cinque provincie e a 268 comuni di eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'esercizio 1891, la media del triennio 1884-86 ed ai comuni di Portofino, Moncestino e Gabiano l'autorizzazione continuativa per rimborso di mutui alla Cassa dei depositi e prestiti :

Votanti . . . . .	99
Favorevoli . . . . .	69
Contrari . . . . .	29
Astenuti . . . . .	1

(Il Senato approva).

Convenzione di Bruxelles del 5 luglio 1890 costitutiva di una Unione per la traduzione e pubblicazione delle tariffe doganali :

Votanti . . . . .	100
Favorevoli . . . . .	94
Contrari . . . . .	5
Astenuti . . . . .	1

(Il Senato approva).

Bilancio del secondo periodo di esercizio del Comitato internazionale dei pesi e misure a Parigi :

Votanti . . . . .	99
Favorevoli . . . . .	94
Contrari . . . . .	4
Astenuti . . . . .	1

(Il Senato approva).

Domani riunione degli Uffici e seduta pubblica coll'ordine del giorno e nell'ora che ho già indicata.

La seduta è sciolta. (Ore 6 e 15 pom.).